



# Procura Generale della Repubblica BOLOGNA

Decreto n. 84

Bologna, 20 marzo 2025

## **PROGETTO ORGANIZZATIVO DELLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA**

<i>LINEE INTRODUTTIVE E PREMESSA METODOLOGICA: LA FUNZIONE ISTITUZIONALE DELLA PROCURA GENERALE.....</i>	<b>3</b>
<i>Obiettivi del Progetto.....</i>	4
<b>I. QUADRO GENERALE DELL'UFFICIO.....</b>	<b>7</b>
<b>I.A) Risorse umane e materiali dell'ufficio .....</b>	<b>7</b>
<i>I.A.1. Pianta organica del personale di magistratura .....</i>	7
<i>I.A.2. Pianta organica del personale amministrativo .....</i>	8
<i>I.A.3. Risorse tecnologiche e finanziarie.....</i>	8
<b>I.B) Analisi del contesto interno .....</b>	<b>13</b>
<i>I.B.1 Illustrazione e analisi dei flussi di lavoro nel quadriennio precedente.....</i>	14
<i>I.B.2. La verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente progetto organizzativo.....</i>	21
<b>I.C) Obiettivi che l'ufficio intende raggiungere nell'arco temporale di vigenza del progetto organizzativo, anche con riferimento alle attività di vigilanza sugli uffici requirenti del distretto ai sensi dell'art. 6 d. lgs. n. 106/2006.....</b>	<b>22</b>
<b>II. STRUTTURA DELL'UFFICIO .....</b>	<b>24</b>
<b>II.A) Unità organizzative e articolazioni interne dell'ufficio.....</b>	<b>24</b>
<i>II.A.1. Composizione delle articolazioni interne dell'ufficio .....</i>	25

II.A.2. <i>Permanenza dei magistrati nell'incarico presso la stessa articolazione interna</i> .....	27
II.A.3. <i>Magistrati titolari del coordinamento delle unità organizzative</i> .....	28
II.A.4. <i>Altre posizioni</i> .....	28
II.B) <i>Criteri di assegnazione alle unità organizzative, previo interpello e secondo criteri diretti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio.</i> .....	29
II.C) <i>Altri incarichi</i> .....	30
II.D) <i>Incarichi di coordinamento e collaborazione e criteri selettivi per il loro conferimento ai magistrati dell'ufficio.</i> .....	30
<b>III. ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI</b> .....	<b>31</b>
III.A) <i>Criteri di assegnazione dei procedimenti ai sostituti procuratori generali e all'avvocato generale.</i> .....	31
III.B) <i>Criteri e modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti.</i> .....	38
III.C) <i>Visti informativi e altri strumenti informativi.</i> .....	40
<b>IV. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE</b> .....	<b>42</b>
IV.A.1) <i>Attribuzioni del Procuratore Generale</i> .....	42
IV.A.2) <i>Attribuzioni Avvocato Generale e connessi compiti di direzione e coordinamento.</i> .....	45
IV.B) <i>Criteri di distribuzione delle udienze e dei turni.</i> .....	49
IV.C) <i>Criteri di sostituzione del procuratore generale nel consiglio giudiziario</i> .....	49
IV.D) <i>Procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari, in ossequio a quanto disposto dall'art. 19 della presente circolare.</i> .....	49
IV.E) <i>Criteri di esercizio delle funzioni proprie di avocazione di cui all'art. 412, comma 1, c.p.p. e di esercizio del potere di ordine di cui all'art. 415-ter co. 5 c.p.p., da compiersi anche tenendo conto dei criteri di priorità individuati dai procuratori della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della circolare Procure.</i> .....	51
IV.F) <i>Modalità di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative alle iscrizioni delle notizie di reato riguardanti i reati che ledono gli interessi finanziari della UE.</i> .....	56
IV.G) <i>Modalità per l'acquisizione dei dati di cui all'art. 6 co.1 e co.1-bis del D.lgs. 106/06.</i> .....	59
<b>V. ULTERIORI DISPOSIZIONI</b> .....	<b>68</b>
V.A) <i>Sicurezza all'interno degli uffici giudiziari</i> .....	68

---

## ***LINEE INTRODUTTIVE E PREMESSA METODOLOGICA: LA FUNZIONE ISTITUZIONALE DELLA PROCURA GENERALE***

---

La *funzione istituzionale* della Procura Generale racchiude quelli che sono gli scopi e gli obiettivi dell'azione quotidiana di questo Ufficio, e dunque la sua ragion d'essere all'interno dell'ordinamento giudiziario.

Nel sistema processuale italiano, l'ufficio requirente di secondo grado si ritrova, innanzi tutto e principalmente, a rappresentare la parte pubblica nel processo di appello (sia nell'ambito della giurisdizione penale che di quella civile), e dunque ad offrire al giudice di seconda istanza la rappresentazione dei fatti già esaminati in primo grado, fornendo una propria - per quanto coerente con le emergenze processali - chiave di lettura, talvolta con tratti e modalità integrativi rispetto alla fase precedente, e corredata da conclusioni autonome, non necessariamente confermativa di quelle sostenute dall'ufficio del pubblico ministero nel precedente grado di giudizio.

Vi è poi tutta l'attività della fase esecutiva della pena (sia personale che patrimoniale), per vero non sempre adeguatamente valutata, ma che si rivela invece essenziale, rappresentando il precipitato attuativo concreto e finalistico di ogni processo penale.

Accanto a tali attività, di considerevole rilievo e portata si rivelano essere i compiti di vigilanza definiti dall'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106; essi investono il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei Procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, oltre al delicato istituto della avocazione delle indagini preliminari.

Da questo punto di vista, la funzione istituzionale va pertanto ad identificare i fini concreti e la quintessenza di questa istituzione ordinamentale, definendo la sua posizione, la sua attività ed i servizi che eroga - ciò che nelle unità organizzative complesse di matrice aziendalistica viene definita *mission*- in uno alle modalità con cui opera, disegnando, al contempo, la direzione verso cui tendere e gli obiettivi perseguiti nel lungo periodo, così delineando quella che, sempre nel lessico della scienza dell'organizzazione, viene definita *vision*, che racchiude in sé altresì i valori di cui è intriso l'operato di questo presidio istituzionale così come prefigurati dalla legislazione vigente ed in particolare dalla dettagliata normativa consiliare di riferimento.

Il progetto organizzativo è volto, quindi, a predeterminare criteri per tutte le attività nelle quali deve essere garantita oggettività nell'assegnazione e trattazione degli affari ovvero

nell'individuazione dei presupposti per interventi di competenza, tenendo sempre in primaria attenzione le peculiarità del distretto della Corte d'Appello di Bologna e le criticità palesate nel tempo.

Deve indicare e definire le modalità di intervento, principalmente per quanto riguarda l'esercizio dell'attività di vigilanza e di avocazione.

Deve prospettare e realizzare un paradigma organizzativo dell'Ufficio in grado di garantire l'attuazione del cosiddetto *benessere organizzativo* ovvero tenere nel dovuto conto i valori primari di tutela della persona, la possibilità di modulare i criteri di assegnazione del lavoro in relazione a particolari esigenze che possano prospettarsi in punto di genitorialità, esigenze familiari, di assistenza e di salute.

In questa visione prospettica, il progetto organizzativo si pone dunque quale *Vision Statement*, ossia il documento nel quale vengono definite l'organizzazione e le attività, ma che contestualmente individua la visione d'intenti di questo organo giudiziario e si pone come mezzo motivante per tutti gli attori coinvolti.

### ***Obiettivi del Progetto.***

L'obiettivo di fondo che muove l'attività dell'Ufficio è la gestione di tutti gli affari sopravvenuti, congruamente attuato anche con riferimento ai tempi di definizione.

Per il perseguimento di tali obiettivi di fondo, il Procuratore Generale si avvale della collaborazione dell'Avvocato Generale, nonché della cooperazione dei magistrati dell'Ufficio, con i quali sono previsti incontri e riunioni periodiche, anche informali (come si addice ad un ufficio di dimensioni medio-piccole, vieppiù se connotato da coesione armonica e massima lealtà relazionale), per esporre ed analizzare insieme le più rilevanti questioni che riguardino gli aspetti organizzativi e gestionali dell'attività giudiziaria.

Dal punto di vista gestionale, in particolare, puntuale attenzione verrà dedicata alla leale collaborazione con il Dirigente amministrativo funzionale alla massima ottimizzazione della combinazione risorsuale (efficienza) ed al conseguimento degli obiettivi prefissi (efficacia).

In questo quadro, il risultato fondamentale a cui la Procura Generale di Bologna mira può essere sinteticamente articolato in alcuni obiettivi di medio termine – taluni dei quali già in fase di realizzazione - a cui tendere nel prossimo futuro:

A) miglioramento della qualità del servizio giustizia, sotto il duplice versante di:

I. efficienza ed efficacia dell'attività giudiziaria; mediante un'adeguata combinazione risorsuale, conseguire innanzitutto l'obbiettivo di erodere drasticamente l'arretrato –

segnatamente nell'area dell'esecuzione penale – e, contestualmente, smaltire le sopravvenienze procedurali;

II. attenzione ai luoghi della giustizia, mediante l'adozione di adeguate azioni d'intervento, con particolare riferimento alla sicurezza degli uffici giudiziari - mediante la realizzazione di tempestivi interventi di manutenzione e di efficientamento energetico - e con riguardo alla creazione di un ambiente di lavoro orientato al benessere organizzativo di tutto il personale che ivi opera.

B) Incremento nell'utilizzo dei servizi informatici e telematici - compatibilmente con l'approvvigionamento risorsuale fornito dal Ministero della Giustizia - per la telematizzazione anche del processo di secondo grado.

C) Intensificazione dei rapporti di collaborazione e confronto con la Corte d'Appello e gli altri uffici giudiziari del distretto, incluso EPPO.

D) Predisposizione di intese e protocolli con uffici giudiziari ed altri enti pubblici e privati, che possano favorire e migliorare il raggiungimento dei fini istituzionali.

#### ***Modalità procedurali seguite.***

Il presente Progetto Organizzativo della Procura Generale di Bologna (in seguito, per brevità, Progetto) viene redatto per il quadriennio 2026-2029, ai sensi della Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura, approvata dal CSM con delibera del 3 luglio 2024 (e s.m.i. del 9.10.2024 e 23.10.2024), di seguito indicata come Circolare Procure.

Nella redazione del Progetto si sono fedelmente osservate le indicazioni contenutistiche relative alla Procura Generale contenute nella Circolare Procure; segnatamente nella parte VII (artt. 37-42), la cui disciplina si chiude con un rinvio alle disposizioni sull'organizzazione degli uffici di Procura di primo grado, in quanto compatibili. Rilevato che le disposizioni sull'organizzazione degli uffici di procura di secondo grado - come testualmente ribadito nella stessa Circolare (vedasi Relazione, punto 8) - si pongono in linea di continuità con la previgente circolare, tenuto conto della non inclusione degli uffici della procura generale nelle modifiche del processo di tabellarizzazione introdotte con la Riforma Cartabia, è stata fatta una attenta valutazione al fine di individuare le disposizioni dettate per gli uffici di primo grado compatibili con l'assetto organizzativo della Procura generale (valutazione peraltro già effettuata sostanzialmente da parte del CSM con la predisposizione del relativo *format* -allegato alla Circolare-, che è stato pedissequamente seguito nell'elaborazione del presente documento progettuale) .

Così, a mero titolo semplificativo, si è valutata la piena compatibilità delle previsioni di cui alla parte I (artt. 1-4), trattandosi di disposizioni di carattere generale valide ed applicabili

anche nell'ufficio requirente di secondo grado; mentre si è valutata la non compatibilità di varie disposizioni della parte II, ad esempio gli articoli 5-6-7, che attengono alla disciplina di figure specificamente presenti nelle procure di primo grado. Si è tenuto conto, per altro verso, del contenuto delle disposizioni relative ai criteri di assegnazione ai gruppi di specializzazione interni (art. 10), ai criteri di assegnazione degli affari (parte IV), nonché di varie previsioni della parte V, quali le disposizioni relative ad assenso, visti, comunicazioni e altri oneri informativi, revoca dell'assegnazione (artt. 19-26).

Il provvedimento di adozione del documento progettuale è stato preceduto da una preliminare riunione generale dei magistrati dell'Ufficio tenutasi in data 9 dicembre 2024 (il cui verbale si allega), nel corso della quale sono state discusse e condivise con tutti i Sostituti Procuratori Generali le linee portanti del Progetto, nell'ottica della massima valorizzazione del metodo partecipato per la predisposizione e la prefigurazione degli assetti organizzativi e gestionali da imprimere all'Ufficio.

La redazione del documento progettuale è stata, altresì, preceduta da consultazione e costante confronto con il Dirigente Amministrativo ed i Responsabili Amministrativi dei singoli settori.

In data 6 febbraio 2025 è stata depositata - ai sensi dell'art. 38 punto 1 - la bozza di Progetto, comunicata ai magistrati dell'Ufficio, ed è stata contestualmente fissata l'assemblea generale per il giorno 26 febbraio 2025.

La bozza di Progetto è stata altresì comunicata, in pari data, al Presidente della Corte d'Appello di Bologna per l'eventuale contributo valutativo con riguardo agli aspetti organizzativi che coinvolgono l'ufficio giudicante. Non sono pervenute osservazioni.

In data 26 febbraio 2025 si è tenuta l'assemblea generale dei magistrati dell'Ufficio (il cui verbale si allega), nella quale vi è stata massima condivisione da parte di tutti i magistrati in ordine alle proposte progettuali contenute nella bozza depositata.

All'esito dell'assemblea generale, in data 28 febbraio 2025, è stato comunicato il provvedimento organizzativo che si intende adottare, con avviso ai magistrati della facoltà di presentare osservazioni nel termine di 15 giorni, come previsto dall'art. 38 punto 3 della Circolare Procure sopra citata.

È stata data, altresì, comunicazione anche al Presidente della Corte d'Appello di Bologna, che non ha fatto pervenire osservazioni.

Non sono state presentate osservazioni dai Sostituti Procuratori Generali.

In data odierna, 20 marzo 2025, viene emesso il presente provvedimento definitivo.

## I. QUADRO GENERALE DELL'UFFICIO

### I.A) Risorse umane e materiali dell'ufficio

#### I.A.1. Pianta organica del personale di magistratura

Funzione	Organico	Vacanti	Scopertura %
Procuratore Generale	1	0	0
Avvocato Generale	1	0	0
Sostituti Procuratori Generali	11	1	9
Magistrati pianta organica flessibile requirente	3	3	100

L'organico dei magistrati di questo Ufficio è composto dal Procuratore Generale, dall'Avvocato Generale, da undici Sostituti PG e da tre magistrati della pianta organica flessibile requirente. Allo stato risultano vacanti i tre posti della P.O. flessibile ed un posto di Sostituto PG (vacanza dott. Silvio De Luca, dal 31.1.2025).

Nella tabella seguente il dettaglio dei magistrati dell'Ufficio, con indicazione della data di immissione in possesso:

	Nome	Posizione	D.M. di nomina	Data Possesso
1.	<b>FORTUNA Paolo</b>	Procuratore Generale	25/02/1989	20/09/2023
2.	<b>CASCONE Ciro</b>	Avvocato Generale	11/04/1995	13/07/2023
3.	<b>ORSI Stefano</b>	Sostituto	20/11/1986	17/03/2020
4.	<b>PROFETA Mario</b>	Sostituto	22/12/1987	29/01/2025
5.	<b>MARZOCCHI Silvia</b>	Sostituto	07/06/1989	24/11/2022
6.	<b>SCAGLIARINI Licia</b>	Sostituto	08/03/1990	12/01/2023
7.	<b>SCANDELLARI Antonella</b>	Sostituto	08/03/1990	09/11/2021
8.	<b>TAVANO Gabriella Maria</b>	Sostituto	01/10/1991	21/01/2025
9.	<b>DI TARANTO Antonietta</b>	Sostituto	03/12/1991	22/12/2022
10.	<b>STARITA Adele</b>	Sostituto	03/12/1991	13/03/2024
11.	<b>ROSSI Massimiliano</b>	Sostituto	03/12/1991	07/12/2021
12.	<b>POGGIOLI Rossella</b>	Sostituto	29/09/1992	21/01/2025
13.	<i>posto vacante</i>	Sostituto		
14.	<i>posto vacante</i>	<i>P.O. flessibile</i>		
15.	<i>posto vacante</i>	<i>P.O. flessibile</i>		
16.	<i>posto vacante</i>	<i>P.O. flessibile</i>		

Nella tabella seguente, la pianificazione organica e le relative vacanze del personale amministrativo dell'ufficio.

### I.A.2. Pianta organica del personale amministrativo

Inquadramento	Organico	Vacanti
Dirigente	1	0
Direttore amministrativo	3	1
Funzionario giudiziario	6	0
Funzionario contabile	1	-1
Funzionario statistico	0	0
Cancelliere esperto	4	1
Contabile	1	1
Assistente informatico	2	2
Assistente giudiziario	12	3
Operatore giudiziario	4	-3
Centralinista telefonico	0	-1
Conducente di automezzi	3	2
Ausiliario	5	4
<b>TOTALE</b>	<b>42</b>	<b>9</b>

Le vacanze si riferiscono alla scoperta "formale"; più specificamente, ai fini del conteggio del personale in servizio:

- tra i Funzionari giudiziari è inclusa 1 unità in assegnazione temporanea all'Amministrazione centrale, mentre non è conteggiata 1 unità in assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis D. Lgs. n. 151/2001, dalla Procura della Repubblica di Forlì;
- tra i Funzionari statistici non è conteggiata 1 unità in distacco dall'Amministrazione centrale, in quanto non prevista nella pianta organica;
- tra gli Assistenti giudiziari è inclusa 1 unità non in effettivo servizio, ma in aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 23-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- sono inclusi solo i dipendenti impiegati a tempo indeterminato e non inserite 4 unità assegnate nell'ambito del Progetto PNRR e, precisamente, 1 Tecnico contabile *senior* e 3 Operatori *data entry*.

### I.A.3. Risorse tecnologiche e finanziarie

#### **Risorse finanziarie**

Anno 2024

Risorse finanziarie	Disponibilità	Destinazione
Anno 2024 – Cap. 1360	€ 3.996.766,14	€ 3.415.198,18

spese per gli ausiliari del magistrato (consulenze, traduzioni, ecc.)		
Anno 2024 – Cap. 1362 – Indennità V.P.O.	€ 1.674.000,00	€ 822.955,95
Anno 2024 – Cap. 1363 – Intercettazioni e noleggio apparati	€ 3.217.541,24	€ 2.846.644,09
<b>Risorse finanziarie</b>	<b>Disponibilità</b>	<b>Destinazione</b>
Anno 2024 – Cap. 1404 Buoni pasto personale amministrativo	€ 203.285,00	€ 192.991,32
Anno 2024 – Cap. 1415 Buoni pasto magistrati	€ 114.131,00	€ 104.083,82
Anno 2024 – Cap. 1451 Spese gestione uffici ed indennità amministrative	€ 643.304,45	€ 548.399,47
Anno 2024 – Cap. 1461 Visite fiscali	€ 59,57	€ 59,57
Anno 2024 – Cap. 1543 Tirocini formativi	€ 111.905,63	€ 111.905,63
Anno 2024 – Cap. 1550 Spese funzionamento UUGG	€ 3.800.000,00	€ 3.313.514,00
Anno 2024 – Cap. 7200 Esecuzione lavori	€ 89.189,77	€ 88.245,88
Anno 2024 – Cap. 7211.01 automezzi	€ 9.000,00	€ 8.340,22
Anno 2024 – Cap. 7211.02 Forniture attrezzature, impianti archivio ed arredi	€ 278.031,40	€ 234.346,43

#### Anni 2021 - 2023

<b>Risorse finanziarie</b>	<b>Disponibilità</b>	<b>Destinazione</b>
Anno 2020 – Spese ordinarie	€ 4.796.960,32	€ 4.133.412,25
Anno 2021 – Spese ordinarie	€ 4.861.090,11	€ 4.204.016,36
Anno 2022 – Spese ordinarie	€ 5.273.980,81	€ 4.707.840,89
Anno 2023 – Spese ordinarie	€ 5.249.158,82	€ 4.579.891,15

<b>Risorse finanziarie</b>	<b>Disponibilità</b>	<b>Destinazione</b>
Anno 2020 – Spese di giustizia	€ 8.665.848,75	€ 7.126.063,01

Anno 2021 – Spese di giustizia	€ 6.289.403,10	€ 6.484.411,70
Anno 2022 – Spese di giustizia	€ 7.504.347,01	€ 6.590.165,81
Anno 2023 – Spese di giustizia	€ 6.889.867,61	€ 5.891.549,50

## Risorse tecnologiche

Disponibilità di strumentazione informatica destinata a magistrati e personale amministrativo:

- 7 notebook
- 53 PC desktop
- 47 PC portatili
- 25 scanner
- 57 stampanti.

Mappatura portali/sistemi informatici utilizzati nei settori penale, civile e amministrativo-contabile:

Area/attività	Denominazione sistema/portale informatico	Amministrazione proprietaria SE diversa dal Ministero Giustizia
<b>Contabilità</b>	SICOGE	Ministero Economia e Finanze
Contabilità	INIT	Ministero Economia e Finanze
Contabilità	SIGEG Contratti	
Contabilità	SIAMM – Spese di Giustizia	
Contabilità	SIAMM - Automezzi	
Contabilità	INIT - Consegnatario	Ministero Economia e Finanze
Contabilità	ANAC – richiesta CIG	ANAC
Contabilità	Acquisti in rete PA - MePa	Ministero Economia e Finanze
Contabilità	Verifiche PA	Camera di Commercio
Contabilità	NOIPA – emolumenti accessori	Ministero Economia e Finanze
Contabilità	ARAN – contratti integrativi	ARAN
Contabilità	INAIL – Verifiche DURC	INAIL

<i>Area/attività</i>	<i>Denominazione sistema/portale informatico</i>	<i>Amministrazione proprietaria SE diversa dal Ministero Giustizia</i>
Contabilità	INPS – Verifiche DURC	INPS
Contabilità	FISCONLINE	Agenzia delle Entrate
Contabilità	Portale poste	POSTE ITALIANE
Contabilità	SIGEG – immobili (PTIM, IPER e RATIO)	
Contabilità	Welfare Pellegrini – Buoni pasto	Welfare Pellegrini
Contabilità	Piattaforma per la certificazione del credito	Ragioneria Generale dello Stato
Contabilità	IP – schede carburante	Italiana Petroli
Contabilità	Telepass	Autostrade per l'Italia
Contabilità	ANPR	Ministero Interno
<b>Area Statistica</b>	SPSS	IBM
Area Statistica	DGSTAT – cubi penali	
Area Statistica	Datawarehouse Civile	
Area Statistica	Pacchetto Ispettori - Estrattore Civile PGBO	
Area Statistica	SICID – SIECIC	
Area Statistica	CSM COSMAG acquisizione dati statistici SIEP - PGBO	
Area Statistica	SIRIS estrattore penale	
Area Statistica	ARES estrattore penale	
Area Statistica	Consolle Penale	
Area Statistica	ReGe-Web SICP	
Area Statistica	WEBSTAT	

<i>Area/attività</i>	<i>Denominazione sistema/portale informatico</i>	<i>Amministrazione proprietaria SE diversa dal Ministero Giustizia</i>
<b>Area Giurisdizione</b>	Modulo Rege WEB del SICP	
Area Giurisdizione	Modulo AGI del SICP	
Area Giurisdizione	APP (Applicativo Processo Penale)	
Area Giurisdizione	SharePoint CAP Settore Penale	
Area Giurisdizione	SITMP	
Area Giurisdizione	SNT Area Giurisdizione	
Area Giurisdizione	Portale Deposito Atti Penali	
Area Giurisdizione	TIAP Document@	
Area Giurisdizione	Modulo UAC del SICID	
Area Giurisdizione	NSC (Casellario)	
Area Giurisdizione	Sidet WEB (DAP)	
Area Giurisdizione	ANPR	Ministero Interno
Area Giurisdizione	Script@ 1.4 GIS	
Area Giurisdizione	IMI	Ispettorato Nazionale del Lavoro
<b>Area Esecuzioni penali</b>	SIES	
Area Esecuzioni penali	SIDET	
Area Esecuzioni penali	SIC	
Area Esecuzioni penali	ANPR	Ministero Interno
Area Esecuzioni penali	SNT	
Area Esecuzioni penali	Siamm	
Area Esecuzioni penali	ItaljureWEB	

Amministrativa	INPS - Malattie
Amministrativa	INAIL - Infortuni
Amministrativa	NoiPA - Detrazioni malattie e scioperi
Amministrativa	Portale Servizi Min. Lavoro Politiche Soc. Clic Lavoro - Lavoro agile - Coworking
Amministrativa	WEBSTAT (Scioperi)
Amministrativa	WEBSTAT (Operazione trasparenza)
Amministrativa	WEBSTAT (Tabella 11)
Amministrativa	PerLaPA - Legge 104
Amministrativa	PerLaPA - Gedap
Amministrativa	SUP
Amministrativa	SARE - movimenti personale amm.vo
Amministrativa	Canale TEAMS - DOG DGPERS Uff3 Monitoraggio risorse
Amministrativa	SYLLABUS

## I.B) Analisi del contesto interno

È opportuna una sintetica premessa all'analisi del contesto interno; in particolare, con riferimento all'**ambiente di lavoro**, aspetto rilevante ai sensi dell'art. 77 Circolare Procure, in ordine al mantenimento del benessere fisiopsichico dei magistrati valevole ovviamente altresì per l'intera compagine amministrativa ivi inclusi coloro - borsisti, tirocinanti, etc. - che, a qualsiasi titolo, cooperano all'andamento dell'ufficio.

Gli uffici della Procura Generale -come quelli della Corte d'Appello- sono ubicati in *Palazzo Baciocchi*, dichiarato nel 2022 "di interesse storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 e dell'art. 12 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42".

Si tratta di un plesso immobiliare che necessita di continui e, per vero, costanti interventi manutentivi e che negli ultimi anni ha visto susseguirsi - anche sovrapponendosi- diversi cantieri rendendo particolarmente difficoltoso il lavoro all'interno della sede. Tutti hanno dimostrato grande spirito di adattamento ed abnegazione, in quanto la contemporanea

presenza di più aree cantierali - con lavori consistenti e prolungati e fortemente limitativi dell'utilizzo degli spazi-, alcuni ancora in atto, richiede frequenti spostamenti, anche delle aule di udienza, con consequenziali interventi organizzativi interni, al fine di garantire il regolare funzionamento degli Uffici.

Per meglio rappresentare la complessità situazionale in atto, si sintetizzano di seguito i principali interventi di manutenzione straordinaria:

- nel 2022 rifacimento dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento, da completare;
- nel 2023 sono iniziati i lavori del cantiere per il rifacimento e la messa a norma degli impianti elettrico ed antincendio; i lavori, ancora in corso, sono in ritardo rispetto alle previsioni iniziali; la presenza di questo cantiere, che prevede interventi di notevole consistenza e la completa chiusura, per fasi, delle aree del palazzo, non consente ancora la revisione dei locali, compresa la predisposizione di ulteriori uffici per i magistrati, in particolare con riferimento ai nuovi spazi acquisiti dalla Corte d'Appello;
- nell'ottobre 2023 è stato implementato l'impianto di videosorveglianza;
- nel 2023 sono stati completati i lavori per il rifacimento del cablaggio;
- nel 2024 è stato avviato anche il cantiere per il rifacimento e la messa a norma della c.d. "scala elicoidale", la quale servirà quale "via di esodo" e quindi a garanzia della sicurezza dei lavoratori.

### I.B.1 Illustrazione e analisi dei flussi di lavoro nel quadriennio precedente.

Le attività della Procura Generale sono molto diversificate.

Nel prospetto che segue è stato aggregato il riepilogo statistico dell'ultimo quadriennio (2021-2024), vengono comunque allegate a parte le tavole annuali.

<b>Sezione 1. AVOCAZIONI</b>		
	<b>1.1. Movimento delle istanze di avocazione ex art.413 c.p.p.</b>	<b>Numero</b>
1	Pendenti ad inizio periodo	5
2	Sopravvenute nel periodo	128
3	Definite per accoglimento nel periodo ai sensi dell'art.413 co.2 c.p.p.	0
4	Definite per rigetto nel periodo ai sensi dell'art.413 c.p.p.	130
5	Pendenti a fine periodo	3
<b>1.2. Movimento dei procedimenti avvocati iscritti a registro mod.8 noti e ignoti</b>		
6	Pendenti ad inizio periodo	0
7	Sopravvenuti nel periodo	6
8	Definiti nel periodo	6
9	Pendenti a fine periodo	0
<b>1.3. Modalità di pervenimento dei procedimenti avvocati</b>		
10	Sopravvenuti a seguito di avocazioni ai sensi dell'art.372 c.p.p.	0

11	Sopravvenuti a seguito di avocazioni ai sensi dell'art.412 c.1 c.p.p. (esclusi quelli ad istanza di parte inseriti al punto 13)	2
12	Sopravvenuti a seguito di avocazioni ai sensi dell'art.412 c.2 c.p.p.	4
13	Sopravvenuti a seguito di avocazioni per accoglimento di istanza di parte art.413 c.p.p.	0
<b>1.4. Modalità di definizione dei procedimenti avvocati</b>		
14	Definiti con richiesta di rinvio a giudizio al GUP per inizio azione penale	3
15	Definiti con richiesta di decreto di archiviazione al GIP	2
16	Definiti con invio al Tribunale e in Corte di Assise	0
17	Altrimenti Definiti	1
<b>Sezione 2. CONCORDATI SUI MOTIVI DI APPELLO (artt.599 bis e 602 co.1 bis c.p.p.)</b>		
18	Proposte di concordato pendenti ad inizio periodo	17
19	Proposte di concordato sopravvenute nel periodo	935
20	Proposte di concordato accolte nel periodo	391
21	Proposte di concordato rigettate nel periodo	554
22	Proposte di concordato pendenti a fine periodo	7
<b>Sezione 3. ATTIVITA' IN MATERIA DI ESECUZIONI PENALI</b>		
<b>3.1. Movimento classe I - pena detentiva</b>		
23	Pendenti in senso stretto all'inizio del periodo	185
24	Pendenti in senso stretto alla fine del periodo	150
25	Pendenti in corso di esecuzione pena all'inizio del periodo	3992
26	Sopravvenuti nel periodo	4300
27	Archiviati (fine pena, indulto, amnistia, morte reo, ecc.) e estinzioni pena nel periodo	3159
28	Pendenti in corso di esecuzione pena alla fine del periodo	5133
<b>3.2. Provvedimenti emessi classe I</b>		
29	Su pene detentive ai sensi art.656 c.p.p.	3227
30	Di fungibilità ai sensi dell'art.657 c.p.p.	86
31	Su misure di sicurezza ai sensi dell'art.658 c.p.p.	124
32	In esecuzione di provvedimenti della Magistratura di Sorveglianza	5278
33	Su pene pecuniarie ai sensi dell'art.660 c.p.p.	260
34	Su pene sostitutive ai sensi dell'art.661 c.p.p.	13
35	Su pene accessorie ai sensi dell'art.662 c.p.p.	1616
36	Di unificazione di pene concorrenti ai sensi dell'art.663 c.p.p.	2047
<b>3.3. Sopravvenuti altre classi</b>		
37	Classe II (pena pecuniaria) Sopravvenuti nel periodo	74
38	Classe III (pena sospesa) Sopravvenuti nel periodo	1699
39	Classe IV (misure di sicurezza) Sopravvenuti nel periodo	473
40	Classe VII (conversione della pena pecuniaria) Sopravvenuti nel periodo	506
<b>Sezione 4. ATTIVITA' IN MATERIA PENALE</b>		
41	Contrasti di competenze ai sensi dell'art.54 c.p.p. (negativi)	26
42	Contrasti di competenze ai sensi dell'art.54 bis c.p.p. (positivi)	0
43	Contrasti di competenze ai sensi dell'art.54 ter c.p.p. (in materia di criminalità organizzata)	0
44	Contrasti di competenze ai sensi dell'art.54 quater c.p.p. (richiesta trasmissione atti diverso PM)	1
45	Richieste di estradizione ai sensi dell'art.703 c.p.p. (dall'estero)	315
46	di cui MAE ai sensi della L. 29.3.2005 n.69 (dall'estero)	225
47	Richieste di estradizione ai sensi dell'art.720 c.p.p. (all'estero)	446
48	di cui MAE ai sensi della L. 29.3.2005 n.69 (all'estero)	320
49	Requisitorie alla Corte ai sensi dell'art.724 c.p.p. (rogatorie dall'estero)	83

50	Requisitorie alla Corte ai sensi dell'art.727 c.p.p. (rogatorie all'estero)	3
51	Richieste alla Corte ai sensi dell'art.730 c.p.p. (riconoscimento sentenze estere)	788
52	Richieste alla Corte riconoscimento delle sanzioni pecuniarie estere (D.lgs. 37/2016 in attuazione DQ 2005/2014 GAI)	722
53	Richieste alla Corte ai sensi dell'art.742 c.p.p. (esecuzione all'estero di sentenze italiana)	5
54	Comunicazioni di sentenze penali emesse nel distretto	147713
55	Visti su ordinanze penali	13004
56	Visti su decreti relativi a procedimenti penali	15198
57	Visti sui motivi di appello penali	9279
58	Richieste in materia di misure cautelari sia su procedimenti avvocati che su procedimenti di secondo grado	518
59	Pareri in materia di libertà personali	6511
60	Altri pareri	1791
61	Esposti	363
62	Richieste di Revisione di sentenza penale del Procuratore Generale	3
63	Impugnazioni ex artt.570 e 593 bis co.2 c.p.p. (appelli)	75
64	Impugnazioni ex art.608 c.p.p. (ricorsi in cassazione)	149
65	Altre impugnazioni	0
<b>Sezione 5. ATTIVITA' IN MATERIA CIVILE ED AMMINISTRATIVA</b>		
66	Interrogazioni parlamentari pervenute	62
67	Procedimenti disciplinari iniziati a carico del personale di Polizia Giudiziaria	8
68	Decisioni della Commissione su sanzioni a carico di iscritti all'ordine dei Notai comunicate al Procuratore Generale ai sensi dell'art. 158-undecies, lett. b) legge notarile	1
69	Visti su procedimenti definiti a carico di appartenenti ad altri ordini professionali (avvocati, giornalisti, geologi, ecc.) comunicati al Procuratore Generale	2035
70	Visti su sentenze civili	13191
71	Visti su ordinanze civili	338
72	Visti su decreti civili	1753
73	Visti sui motivi di appello civili	253
74	Pareri per affari contenziosi	955
75	Pareri per affari in Camera di Consiglio (Volontaria Giurisdizione)	1057
76	Interventi per controversie sugli usi civici	0
77	Altri pareri e provvedimenti amministrativi	2059
78	Partecipazioni a conferenza permanente	37
<b>Sezione 6. UDIENZE</b>		
79	Penali presso la Corte d'Appello (escluse le udienze di misure di prevenzione)	1825
80	Penali presso la Corte di Appello in materia di misure di prevenzione	88
81	Penali presso la Corte d'Assise d'Appello	146
82	Penali presso la Corte d'Appello sez. Minori	43
83	Penali presso il Tribunale di Sorveglianza	332
84	Penali presso il Tribunale in caso di avocazione (presso il GIP ed in dibattimento)	87
85	Civili presso la Corte d'Appello	54

Già ad un primo veloce esame del flusso degli affari civili e penali e dello stato delle pendenze, si evidenzia un andamento sostanzialmente regolare nelle sopravvenienze e nelle definizioni in tutti i settori.

### **Avocazioni**

Non è un flusso rilevante dal punto di vista quantitativo, nel periodo in esame vi sono solo 6 procedimenti sopravvenuti, di cui tre definiti con richiesta di rinvio a giudizio.

L'Ufficio è stato impegnato negli ultimi anni con il procedimento n. 2/2018 Pgcap, meglio noto come procedimento per la strage di Bologna, avvocato nel 2018 e concluso con giudizio d'appello avanti la Corte d'Assise d'Appello nel luglio 2024. Vicenda esemplificativa, questa, della modalità procedimentale di *extrema ratio* dell'avocazione, e della sua necessità e utilità ai fini di una adeguata risposta di giustizia.

Non vi sono state avocazioni su istanza di parte ai sensi dell'art. 413 c.p.p., pur a fronte di n. 128 istanze, esaminate e vagliate previo supplemento istruttorio.

### **Concordati**

Le richieste di concordato sono mediamente 234 l'anno. Nel tempo sono lievemente aumentati gli accoglimenti; dal 2021 al 2023 sono stati più numerosi i rigetti, rispettivamente pari al 67,34%, al 60,19% e al 57,09%. Nel 2024 ci sono state 227 definizioni, di cui 112 rigetti, pari al 49,34%, e 115 accoglimenti.

### **In materia internazionale**

Le richieste di estradizionali dall'estero, nell'arco temporale di riferimento, si rilevano in lieve progressivo aumento (67, 75, 90 e 83 dal 2021 al 2024), mentre quelle per l'estero rilevano un'omologa riduzione dal 2021 al 2023 per poi aumentare di nuovo (124, 101, 100 e 120 dal 2020 al 2024). I riconoscimenti di sentenze straniere segnano un continuo aumento - fino al 94,5% nel 2024 - rappresentato da riconoscimenti di sentenze penali "pecuniarie".

Le rogatorie e le esecuzioni all'estero di sentenze penali italiane rappresentano flussi con dati minimi, a cui si rimanda.

### **Attività sui procedimenti penali del distretto**

Le comunicazioni di deposito di **sentenze penali** si rivelano in crescita dal 2021 al 2023, e rappresentano i valori assoluti più alti di tutta la materia penale (35221, 36670, 42209 e 33613 nel 2024); numerosi e in crescita costante anche i visti sui decreti relativi a procedimenti penali (3037, 3406, 4052 e 4703), sulle ordinanze e sui motivi di appello.

Dal 2021 i pareri in materia penale sono stati suddivisi in due voci, pareri in materia di libertà e altri pareri: considerandoli congiuntamente sono stati più o meno costanti (2419 e 2430) dal 2021 al 2022, per diminuire nel 2023 del -29,38% (1716) mantenendosi più o meno in linea nel 2024 (1737).

L'esame delle sentenze emesse nel distretto rappresenta uno delle attività più impegnative richieste ai magistrati dell'Ufficio, richiedendosi un esame approfondito di ciascun provvedimento giudiziario entro i ristretti termini per proporre impugnazione, attività che viene effettuata altresì attraverso la *Consolle* penale, strumento ancora imperfetto e talvolta malfunzionante.

In crescita le **impugnazioni**, sia come Appelli (7, 25 e 26) che come Ricorsi in Cassazione (20, 28 e 42) dal 2020 al 2023; mentre nel 2024 gli Appelli sono diminuiti (17), laddove i ricorsi in Cassazione hanno invece registrato un notevole aumento (59, +40,5% rispetto all'anno precedente, +110,7% rispetto al 2022, +195% rispetto al 2021).

Le **udienze penali** sono state sempre oltre quota 400 negli anni interi (420, 449, 484 e 472); numerose anche le udienze presso il tribunale di sorveglianza, attività incontrovertibilmente impegnativa sul fronte dell'esecuzione penale (89, 77, 79 e 87 udienze).

Nel 2021, ci sono state 61 udienze in tribunale per casi di avocazione; 23 nel 2022 e 3 nel 2024.

L'impegno dell'Ufficio per i processi in fase di impugnazione può essere colto meglio se si guarda anche ai flussi giurisdizionali in entrata e uscita presso la Corte di Appello, rilevati dal modello ufficiale del giudicante, fuori dalla logica di esclusività del lavoro degli uffici giudicanti in fase dibattimentale ove il pubblico ministero svolge un'attività molto impegnativa sia in I che in II grado.

I processi della sezione minorenni della Corte rappresentano una parte poco rilevante dal punto di vista numerico, ma certamente impegnativa per le peculiarità che li caratterizzano, dovendo perseguirsi anche la "protezione" nei confronti dei minori che commettono reati, oltre alla determinazione della pena per le responsabilità accertate in giudizio (iscrizioni 90, 44, 50 e 34 dal 2020 al 30 settembre 2024; definizioni 110, 38, 60 e 37 nello stesso periodo).

I processi della Corte di assise appello si rilevano meno numerosi nelle iscrizioni e nelle definizioni ancorché caratterizzati da considerevole laboriosità per i pubblici ministeri di II grado, a cagione della gravità dei fatti affrontati in giudizio, e la complessità delle questioni fattuali e giuridiche sottese. Nel periodo in esame basti pensare, solo per citare i più noti, ai processi Aemilia, Grimilde e a quello per la Strage di Bologna, procedimento seguito dalla

Procura Generale dall'avocazione, alla fase del GIP, poi del dibattimento di I grado e infine del dibattimento di II grado.

Nel complesso sono state decisamente numerose le iscrizioni per le sezioni penali ordinarie della Corte: 7633, 7344, 7109 e 3686 e anche le definizioni che hanno superato quota 9000 nel 2022 e nel 2023 (7810, 9480, 9298 e 6257 nel 2024).

Fra le definizioni, è interessante notare che le conferme, dibattimentali e camerali, hanno rappresentato per ogni anno solare intero il 40,44%, il 37,47%, e il 41,72%, mentre le riforme il 16,40% del 2022 e il 24,26% del 2023. Le prescrizioni hanno avuto un picco del 41,78% nel 2022, per il resto sono state pari a 30,49% e 21,20% negli anni interi.

Al 30 settembre 2024 presso la Corte erano pendenti 11167 procedimenti presso le sezioni penali ordinarie, 20 presso la corte di assise appello e 15 presso la sezione appello per minorenni.

### **Attività in materia civile e amministrativa**

Nel periodo in esame fluttuano e tendono all'aumento nel 2024 i pareri in materia di volontaria giurisdizione (247, 189, 333, 288), e in modo meno marcato fanno lo stesso quelli in materia di contenzioso (286, 184, 179, 306).

Sembrano diminuire i visti su sentenze civili, che comunque rappresentano da sempre l'aggregato più numeroso in questo tipo di attività (3747, 2766, 3339 negli ultimi due anni). Per l'analisi del dato dell'area civile, va tenuta presente la problematicità di rilevazione, anche (e soprattutto) in virtù degli inserimenti sbagliati da parte degli uffici giudicanti con conseguente sfasatura nell'invio al requirente.

Gli altri pareri in materia civile comprendono anche provvedimenti in materia amministrativa, fra cui i decreti del Procuratore Generale, che rappresentano le unità di rilevazione più frequenti dell'insieme. L'andamento presenta un massimo nel 2022 (644), negli altri anni si assesta su un valore medio di 515 unità.

### **Esecuzioni penali**

Ciò che rileva il modello ufficiale è già utile per constatare che le esecuzioni a pena detentiva in corso, cioè quelle classificate di classe I al sistema SIEP, sono state in continuo e progressivo aumento dal 2021 al 2024, con un ritmo del 2,23%, 5,89%, 3,10% e 11,91% in più ciascun anno rispetto al precedente. Nel 2024 alla fine dell'anno vi erano 5133 esecuzioni in corso, pari ad un +5,25% rispetto all'inizio dell'anno.

Gli estratti esecutivi iscritti sono cresciuti del 20,28% nel 2021, e del 38,32% nel 2023 con un ritmo solo in minima parte smorzato della flessione del -6,28% nel 2022 (955, 895, 1238, 1212).

Nel 2024 ci sono state 1212 iscrizioni. Le archiviazioni delle esecuzioni di I classe sono meno numerose e sembrano avere anch'esse una tendenza all'aumento rispetto all'anno precedente particolarmente accentuata nel 2024 (+1,84%, +6,11%, -5,89%, +32,96%).

Gli ordini di esecuzione a pena detentiva sono stati 756 nel 2021, 795 nel 2022, 819 nel 2023 e 857 nel 2024; anche in questo caso si rileva una crescita continua.

Andando ad osservare il dettaglio negli *output* di SIEP sull'attività dei magistrati, per la classe I si osserva agevolmente che fra gli ordini di esecuzione sono più numerosi quelli con sospensione ai sensi dell'art. 656 c. 5 cpp anziché senza sospensione ai sensi dell'art. 656 c.1 cpp. Rispettivamente 2154 e 923 nell'intero periodo; i primi rappresentano nel complesso il 70% dell'insieme dei due.

Per le altre tipologie di ordini di esecuzione, meno frequenti, si veda l'estrazione di SIEP. Intensa anche l'attività esecutiva di provvedimenti della magistratura di sorveglianza. In valore assoluto pari a 1213, 1245, 1309 e 1511 provvedimenti dal 2020 al 2024 (+2,64%, +5,14%, +15,43% negli anni), in massima parte rappresentati dalle liberazioni anticipate.

Le pene accessorie inserite a SIEP sono passate da 192 nel 2021, a 415, 524 e 485 nei tre anni successivi, con un incremento del 116,15% nel 2022 rispetto al 2021. Fra queste consta quale più frequentemente inserita a sistema, l'interdizione dai pubblici uffici (745), seguita dall'interdizione legale (235).

Anche i provvedimenti di cumulo sulla classe I sono stati numerosi e in crescita rispetto all'anno precedente nel 2022 e nel 2024. In valore assoluto 420, 514, 508, 605; in percentuale la variazione rispetto all'anno precedente è stata del +22,38%, -1,17% e +19,09%.

I dati dei provvedimenti in materia di esecuzione penale che figurano nel modello ufficiale non sono esattamente corrispondenti all'*output* di SIEP, perché nel primo caso si considerano solo i provvedimenti relativi alla classe I del dettaglio per magistrato e si eliminano i duplicati.

Le iscrizioni delle pene sospese, classe III, e quelle per misure di sicurezza, classe IV, sono gli altri due filoni in materia di esecuzione con valori assoluti di rilievo, anche se le iscrizioni delle sospensioni di solito sono immediatamente seguite dall'archiviazione, mentre le misure di sicurezza devono essere gestite spesso per lungo tempo; quindi, impegnano di più l'ufficio (Classe III valori assoluti dal 2021: 369, 286, 501, 543; classe IV dal 2021: 94, 133, 113, 133).

Delle misure di sicurezza la tipologia più frequentemente inserita a sistema è stata la confisca, seguita dalla libertà vigilata, e dall'espulsione dal territorio nazionale: valori assoluti nell'intero periodo dal 2021 al 2024 per i sopravvenuti 134, 124 e 76. Se all'espulsione dal territorio nazionale si aggiungono quelle classificate dal sistema come "Espulsione ex art. 86 D.P.R. 309/90" ed Espulsione dello Straniero (art. 235 c.p.), si contano complessivamente 200 espulsioni.

### *I.B.2. La verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente progetto organizzativo.*

Gli obiettivi fissati nel precedente periodo non erano stati all'epoca trasfusi esplicitamente nel Progetto organizzativo (adottato nel 2021), evincendosi comunque dalla trama organizzativa disegnata quelli che erano gli obiettivi concreti ed immediati perseguiti, ossia la piena efficacia dell'attività giurisdizionale espletata dalla Procura Generale. Finalità peraltro pienamente raggiunte, come emerge anche dall'analisi dei flussi di lavoro del precedente quadriennio: se il principio ispiratore e fine ultimo delle linee organizzative prefiguranti l'assetto progettuale di un ufficio requirente di secondo grado è il buon andamento del presidio giudiziario, lo sguardo all'attualità induce a ritenere tale principio pienamente rispettato e conseguito.

Una interessante prospettiva collaterale può cogliersi dagli obiettivi inseriti nei Programmi delle attività annuali ex art. 4 D. Lgs. n. 240/2006. Nel corso degli anni gli obiettivi sono stati definiti in coerenza con gli atti di indirizzo del Ministro della Giustizia, i Piani della Performance, i correlati documenti di programmazione predisposti a livello centrale e gli atti organizzativi interni della Procura Generale, atti con i quali si è voluto coinvolgere tutte le Aree ed i dipendenti dell'Ufficio.

I relativi provvedimenti vengono allegati, suddivisi per anno, con l'illustrazione delle previsioni iniziali e della verifica del raggiungimento dei risultati.

**I.C) Obiettivi che l'ufficio intende raggiungere nell'arco temporale di vigenza del progetto organizzativo, anche con riferimento alle attività di vigilanza sugli uffici requirenti del distretto ai sensi dell'art. 6 d. lgs. n. 106/2006**

Gli sforzi dell'immediato futuro saranno tesi a migliorare l'assetto organizzativo e le prassi di lavoro, al fine di accrescere l'efficienza e l'efficacia operativa delle prestazioni anche (e soprattutto) mediante l'utilizzo, ove possibile, delle nuove tecnologie. Invero, l'ufficio sta manifestando crescente sensibilità verso il tema dell'informatizzazione e della digitalizzazione degli atti, considerandola un'opportunità imprescindibile per ottimizzare tempi e risorse nell'espletamento degli adempimenti con la dichiarata intenzione prospettica di gestire attraverso tale strumentario infotelematico la maggior parte delle attività e delle interazioni con altri Enti e Uffici Giudiziari così da ridurre progressivamente l'impiego della documentazione cartacea, nell'ottica di proseguire il lavoro di informatizzazione delle attività della Procura.

Alla luce dei risultati raggiunti finora, si ritiene che la principale previsione programmatica per il periodo di validità del presente Progetto organizzativo vada necessariamente individuata nel mantenimento funzionale dell'assetto organizzativo dell'Ufficio, con correlato adattamento permanente alle sopravvenienze normative incidenti sul processo di secondo grado, nonché alle eventuali variazioni della consistenza organica del personale amministrativo e di magistratura, così da garantire un'azione istituzionale pienamente rispettosa del parametro costituzionale del buon andamento.

In tale azione di tendenziale proficienza, particolare cura è rivolta alle determinazioni circa la congruenza funzionale in ordine all'impiego del personale amministrativo e l'uso delle risorse tecnologiche e finanziarie. Nel rispetto dei parametri posti dalla normazione consiliare – art. 28 Circolare Procure – la programmazione dell'approvvigionamento risorsuale, umano e materiale, avviene (e avverrà) d'intesa con la Dirigenza Amministrativa dell'ufficio – con la quale vi è peraltro già piena sinergia e totale condivisione d'intenti – nel massimo rispetto dei ruoli e delle attribuzioni prepositive (prefigurate, tra l'altro, nel D. Lgs. n. 240/2006 s.m.i.) strumentale al conseguimento degli obiettivi indicati nel corpo del testo. In tale ottica, in aderenza a quanto previsto dalle delibere consiliari di riferimento, l'Avv. Gen. (vedasi oltre nel testo le attribuzioni) curerà la promozione – d'intesa col P.G. – e la diffusione delle buone prassi organizzative e gestionali e, in totale cooperazione col

MAGRIF e col RID, delle innovazioni infotelematiche. Medesima attività inerirà alla distribuzione periodica -semestrale- delle statistiche comparate ai magistrati dell'ufficio.

E dunque, in questa ottica, ci si limita ad indicare le seguenti ulteriori linee programmatiche generali:

- I. Mantenimento dei positivi livelli di produttività raggiunti e impegno tensivo verso l'erosione dell'arretrato pendente.
- II. Attivazione di protocolli di intesa aventi ad oggetto materie inerenti all'azione istituzionale svolta dalla procura generale.
- III. Dialogo costante con le Procure del distretto emiliano-romagnolo, nell'ottica di rendere l'attività di vigilanza ex art. 6 quale momento di confronto e sostegno alle attività degli uffici requirenti di primo grado.
- IV. Prosecuzione nel percorso intrapreso di *accountability*, con rendicontazione delle attività espletate, mediante la pubblicazione periodica del bilancio sociale.
- V. Rilancio previa rimodulazione ammodernata del sito internet della Procura generale di Bologna.
- VI. Prosecuzione continua e costante delle attività di info-telematizzazione dell'Ufficio.
- VII. Completamento dei lavori in corso nell'edificio che ospita la Procura Generale, e attuazione di tutte le misure tese a migliorare il benessere nei luoghi di lavoro (così come rammemorato sopra nella premessa di contesto).

---

## *II. STRUTTURA DELL'UFFICIO*

---

### **II.A) Unità organizzative e articolazioni interne dell'ufficio**

L'Ufficio non è ripartito in articolazioni interne intese come aree di specializzazione.

La ripartizione in articolazioni interne specializzate - le quali possono avere una loro ragione negli Uffici di grandi dimensioni (con almeno 20 magistrati) - è una scelta rimessa alle concrete esigenze di funzionalità, da attuare tenendo conto del contesto e della natura, specie e quantità degli affari trattati. Sul punto va nuovamente rammentato (v. premessa) ed evidenziato che in Procura Generale l'attività giudiziaria più consistente riguarda gli affari dell'esecuzione penale, quelli relativi all'impugnazione nonché la partecipazione alle udienze.

Nella Procura Generale di Bologna è peraltro già operativa una semi-specializzazione, con riguardo a materie specifiche che esigono una trattazione omogenea oltre che una conoscenza particolare dei meccanismi interni di funzionamento, con la presenza di tre gruppi di lavoro che si occupano di:

- affari internazionali (composto da 2 magistrati)
- civile e minorenni (composto da 3 magistrati)
- confische (composto da 3 magistrati)

Questi affari, invero, esigono una omogeneità di indirizzo e azione e richiedono un numero ristretto di magistrati (ferma restando l'eventuale rotazione periodica in questi ambiti).

D'altro canto, la specializzazione negli uffici requirenti ha senso e si impone nelle procure di primo grado, che svolgono le indagini preliminari, contesto in cui è necessario acquisire una concreta professionalità specialistica, particolarmente in determinate materie come, ad esempio, reati da c.d. codice rosso, in materia laburistica, reati economici e da crisi d'impresa, ecc.). Negli uffici requirenti di secondo grado, per contro, le attività investigative in senso stretto sono assai rare – limitate, per vero, ai procedimenti avvocati -, per cui non vi è alcuna esigenza funzionale di specializzazione dei magistrati addetti all'ufficio.

Residua l'attività di udienza e la trattazione degli affari dell'esecuzione penale.

Con riguardo alla prima, si rappresenta che in Corte d'Appello – c.d. ufficio dirimpettaio – vi è allo stato una semi-specializzazione per materie, e comunque non sarebbe di agevole applicazione – in termini di assegnazione perequata tra i Sostituti dei carichi di lavoro – attuare una specializzazione per materia nell'assegnazione delle udienze. Sicuramente si può tener conto delle attitudini e della pregressa esperienza dei magistrati con riferimento

a determinate materie (ad esempio reati economici o di criminalità organizzata), come anche dell'esigenza che lo stesso magistrato segua tutta la fase dibattimentale del processo ove articolata in più udienze nell'esclusiva ottica soddisfattiva dell'esigenza della migliore funzionalità dell'Ufficio.

Con riguardo, infine, agli affari dell'esecuzione penale, non appare utile, rivelandosi anzi disfunzionale, una specializzazione in capo ad alcuni Sostituti procuratori generali soltanto, che dovrebbero essere poi esclusi da altre attività per perequare i relativi carichi di lavoro.

Va a tale scopo evidenziato che tutti i Sostituti di questo Ufficio hanno una lunga esperienza lavorativa e conseguente piena capacità ed attitudine professionale ad affrontare ogni tipologia di affari, e non appare congruo estraniarli dalla trattazione di alcune materie - in termini di ulteriore costante accrescimento del proprio il loro profilo professionale - consentendogli di trattare ogni tipologia e materia di affari, con le specificazioni che si dirà in appresso per quanto riguarda i gruppi di lavoro.

Con riguardo, da ultimo, all'attività di visto sulle sentenze emesse dai giudici del distretto ai fini dell'eventuale impugnazione, l'unica suddivisione munita di razionalità funzionale che si può attuare riguarda quella per territorio, anche in termini di perequazione ed equanime distribuzione dei carichi di lavoro, prevedendosi al contempo la possibilità di attuare una rotazione biennale degli abbinamenti.

### **II.A.1. Composizione delle articolazioni interne dell'ufficio**

Di seguito l'indicazione dei gruppi di lavoro presenti in questo Ufficio così come anticipato e specificato in precedenza.

#### **1) Gruppo Affari Civili e Minorenni (già previsto dal precedente progetto organizzativo)**

La trattazione degli Affari Civili è assegnata ai seguenti magistrati:

1. dott.ssa Silvia Marzocchi
2. dott. Massimiliano Rossi
3. dott.ssa Licia Scagliarini
4. dott.ssa Gabriella Maria Tavano

Si è deciso di elevare a quattro i componenti del gruppo, rispetto ai tre previsti dal precedente assetto organizzativo, in ragione dell'accresciuto carico di affari civili e dell'aumento delle udienze minorili in cui è richiesta la presenza del PG (tema concordato nel corso dell'assemblea generale tenutasi il 9 dicembre 2024).

Ai già menzionati magistrati sono attribuiti gli affari relativi alle cause in materia di diritto di Famiglia, quelli riguardanti il riconoscimento delle sentenze dei Tribunali Ecclesiastici, nonché tutti gli altri affari che prevedono l'esercizio dell'azione o l'intervento in giudizio della parte pubblica.

I fascicoli sono assegnati secondo l'ordine di iscrizione nei rispettivi registri seguendo la rotazione alfabetica.

Agli stessi magistrati è attribuita, inoltre, la trattazione dei processi penali a carico dei minorenni, nonché le controversie civili che vertono sui diritti dei minori e la partecipazione alle relative udienze civili.

Il coordinamento di quest'area è attribuito all'Avvocato Generale.

## 2) Gruppo Affari Internazionali (già previsto dal precedente progetto organizzativo)

Il gruppo in questione è composto dai seguenti magistrati:

1. dott.ssa Silvia Marzocchi
2. dott. Stefano Orsi
3. dott.ssa Antonella Scandellari

Anche per questo gruppo si è valutato di aumentare la composizione di una unità rispetto al precedente assetto organizzativo, alla luce dell'entità degli affari trattati, e dell'utilità di aumentare la circolarità di conoscenze specialistiche ad un numero più consistente di magistrati.

La trattazione dei procedimenti in materia di Cooperazione Giudiziaria Internazionale (estradizioni, mandati di arresto europeo, riconoscimento di sentenze penali straniere, esecuzione all'estero di sentenze penali italiane ecc.) è assegnata ai Sostituti Procuratori Generali sopra indicati secondo l'ordine di iscrizione nei relativi registri ufficiali, seguendo l'ordine alfabetico; sono confermate le designazioni per i "Punti di Contatto" nel sistema della Rete Giudiziaria Europea e Corrispondenti Nazionali Eurojust:

- dott.ssa Antonella Scandellari, titolare (nominata con decreto n. 26 del 20.1.2022)
- dott.ssa Silvia Marzocchi, supplente (nominata con decreto n. 148 del 30.5.2024).

Il coordinamento di quest'area è attribuito al Procuratore Generale.

## 3) Gruppo Confische

Il gruppo confische (creato con decreto n. 83 del 6.3.2023) nasce con la finalità di occuparsi specificamente delle confische per equivalente e delle confische *in executivis*, ravvisandosi ragioni particolari che consigliano la formazione di specifiche competenze in capo ad un

gruppo ristretto di magistrati, esigenza non conseguibile con l'ordinaria assegnazione di tali affari a tutti i Sostituti (come avviene per gli affari dell'esecuzione penale).

Del gruppo in parola fanno parte i seguenti magistrati:

1. dott.ssa Antonietta Di Taranto
2. dott. Mario Profeta
3. dott.ssa Adele Starita

L'assegnazione degli affari - relativi a qualsiasi tipologia di confisca - sarà effettuata in maniera paritaria tra i magistrati del gruppo secondo la rotazione alfabetica.

Si conferma il visto per conoscenza in capo all'Avvocato Generale dei provvedimenti di confisca, onde veicolare l'informazione circa l'emissione di provvedimenti di aggressione patrimoniale.

Il coordinamento di quest'area è attribuito all'Avvocato Generale.

#### II.A.2. Permanenza dei magistrati nell'incarico presso la stessa articolazione interna

Di seguito il riepilogo dei magistrati facenti parte dei gruppi di lavoro, con le rispettive date di assegnazione al gruppo.

Una notazione: la procura generale è esclusa dall'applicazione del regolamento in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio (come recentemente precisato dal CSM, v. risposta a quesito del 4 dicembre 2024, Odg sp. B) con la conseguenza che negli uffici requirenti di secondo grado non sussiste alcun limite *rectius* divieto di permanenza ultradecennale nella medesima unità organizzativa, ferma restando la discrezionalità del dirigente in ordine all'individuazione dei criteri di assegnazione dei magistrati alle unità organizzative secondo criteri diretti a garantire la funzionalità dell'ufficio.

Pur non essendo quindi normativamente previsto un divieto di permanenza ultradecennale nei gruppi di lavoro, si ritiene opportuno prevederlo, per consentire un fisiologico ricambio ed un arricchimento professionale di tutti i magistrati dell'ufficio.

Allo stesso modo si conviene prevedere un termine minimo di permanenza, che si indica in due anni dal possesso (un anno se l'assegnazione è avvenuta d'ufficio).

Magistrato	Articolazione interna	Data di assegnazione	Data limite di permanenza
ORSI Stefano	Internazionale	20/03/2025	decennale
PROFETA Mario	Confische	20/03/2025	decennale
MARZOCCHI Silvia	Internazionale, Civile	06/02/2023 (decr. n. 37 del 24/1/23)	decennale
SCAGLIARINI Licia	Civile	06/02/2023 (decr. n. 37 del 24/1/23)	decennale

<b>SCANDELLARI Antonella</b>	Internazionale	06/02/2023 ( <i>decr. n. 37 del 24/1/23</i> )	decennale
<b>TAVANO Gabriella Maria</b>	Civile	20/03/2025	decennale
<b>DI TARANTO Antonietta</b>	Confische	06/03/2023 ( <i>decr. n. 83 del 6/3/23</i> )	decennale
<b>STARITA Adele</b>	Confische	14/03/2024 ( <i>decr. n. 72 del 14/3/24</i> )	decennale
<b>ROSSI Massimiliano</b>	Civile	06/02/2023 ( <i>decr. n. 37 del 24/1/23</i> )	decennale

### II.A.3. Magistrati titolari del coordinamento delle unità organizzative

Non sono previsti incarichi di coordinamento in capo ai Sostituti Procuratori Generali.

### II.A.4. Altre posizioni

#### **1) *Magistrato referente per l'informatica (MAGRIF)***

La dott.ssa Rossella Poggioli esercita le funzioni di Magistrato Referente per l'Innovazione e l'informatica, nominata con decreto n. 52 del 13 febbraio 2025.

#### **2) *Magistrati della Pianta Organica Flessibile***

Non vengono predisposti criteri per l'utilizzazione dei Magistrati della P. O. F., trattandosi di posti allo stato vacanti (anzi mai coperti). La loro utilizzazione avverrà, comunque, in conformità alle disposizioni normative (l. n. 48/2001 come modificata dalla l. n. 160/2019) e regolamentari (D.M. 27 dicembre 2021 e D.M. 23 marzo 2022; circolare CSM n. 11315 del 26 giugno 2018, come modificata con delibera del 18 maggio 2022, artt. 135 ss.) che disciplinano la materia.

## **II.B) Criteri di assegnazione alle unità organizzative, previo interpello e secondo criteri diretti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio.**

Con riferimento all'assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro, si precisa che in vista della redazione del presente Progetto è stato diramato specifico interpello in data 30 gennaio 2025, con la richiesta ai magistrati dell'Ufficio di manifestare l'eventuale disponibilità a far parte dei seguenti gruppi di lavoro:

- 1) Confische: n. 3 componenti
- 2) Affari civili e minorenni: n. 4 componenti
- 3) Affari internazionali: n. 2 componenti

precisandosi contestualmente che:

- a) i magistrati che già risultato componenti di un gruppo possono riconfermare la disponibilità;
- b) in caso di disponibilità in eccesso, verranno preferiti, in sede di redazione del progetto organizzativo, i magistrati che possano vantare i seguenti requisiti. Nell'ordine:
  - I. attitudine pregressa (maturata in questo ufficio o in altri uffici in precedenza)
  - II. maggiore anzianità di servizio
- c) in caso di mancanza o insufficienza di disponibilità si procederà, in sede di redazione del progetto organizzativo, ad individuare d'ufficio i componenti di ciascun gruppo (secondo il criterio su indicato) utilizzando, nell'ordine, i seguenti parametri:
  - I. attitudine pregressa (maturata in questo ufficio o in altri uffici in precedenza)
  - II. minore anzianità di servizio
  - III. escludendo comunque chi fa già parte di altro gruppo ovvero ricopra altro incarico (ad es. Magrif).

All'esito delle disponibilità manifestate, sono stati individuati i magistrati di ciascun gruppo, come sopra indicati, precisandosi quanto segue:

- I. per il gruppo confische sono pervenute le seguenti disponibilità:
  - 1) dott. Profeta
  - 2) dott.ssa Starita (prima preferenza)
  - 3) dott.ssa Di Taranto (seconda preferenza)
- II. Per il gruppo affari civili e minorenni sono pervenute le seguenti disponibilità:
  - 1) dott.ssa Scagliarini
  - 2) dott.ssa Tavani
  - 3) dott. Rossi
  - 4) dott.ssa Marzocchi (seconda preferenza)

La disponibilità della dott.ssa Marzocchi viene comunque accolta, pur avendo la stessa indicato il gruppo affari internazionali come prima preferenza (e pertanto viene contestualmente anche ivi assegnata), in quanto ha espressamente richiesto di mantenere l'assegnazione nei due gruppi dei quali faceva già parte in precedenza.

III. Per il gruppo affari internazionali sono pervenute le seguenti disponibilità:

- 1) dott.ssa Marzocchi (prima preferenza)
- 2) dott.ssa Scandellari
- 3) dott. Orsi
- 4) dott.sa Di Taranto (prima preferenza)
- 5) dott. Rossi (seconda preferenza)
- 6) dott.ssa Starita (seconda preferenza)

Nelle more, come detto, si è valutato di aumentare a tre i componenti del gruppo affari internazionali.

Vengono assegnate al gruppo le colleghe Marzocchi e Scandellari, prevalendo il loro profilo attitudinale in quanto hanno già ricoperto proficuamente la medesima posizione nell'ultimo biennio, nonché quale terzo componente il dott. Orsi, in ragione e della pregressa esperienza maturata e della maggiore anzianità di servizio rispetto agli altri aspiranti al posto.

## II.C) Altri incarichi

Magistrato	Incarico	Data di assegnazione
CASCONE Ciro	Referente rete Ambiente	29/11/2023
SCANDELLARI Antonella	Punto contatto RGE - corrisp. Eurojust	20/01/2022
MARZOCCHI Silvia	Punto contatto RGE - supplente	30/05/2024
POGGIOLI Rossella	Magrif	13/02/2025

## II.D) Incarichi di coordinamento e collaborazione e criteri selettivi per il loro conferimento ai magistrati dell'ufficio.

Non sono previsti, come anticipato, incarichi di coordinamento e collaborazione in capo ai Sostituti Procuratori Generali.

Le uniche attività di collaborazione e coordinamento previste sono quelle dell'Avvocato Generale, specificamente indicate.

---

### III. ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI

---

#### III.A) Criteri di assegnazione dei procedimenti ai sostituti procuratori generali e all'avvocato generale.

##### 1) *Turno settimanale e supplenze*

È istituito un turno settimanale (dal lunedì al sabato) a rotazione fra tutti i Sostituti Procuratori Generali.

Il Magistrato di turno attende alle seguenti attività:

- a) assicura gli interventi urgenti dell'Ufficio, ivi compresi quelli relativi ai M.A.E., curando l'opportuno coordinamento con la Segreteria, in particolare coordinandosi coi rientri pomeridiani del personale;
- b) è assegnatario delle esecuzioni penali pervenute durante il turno;
- c) è designato a partecipare all'udienza in cui avviene l'estrazione dei giudici popolari in occasione delle sessioni di Corte d'Assise d'Appello;
- d) formula i pareri nella materia penale che pervengono nel periodo di turno, escluse le materie di specifica attribuzione;
- e) valuta, in caso di appello del pubblico ministero, ex art. 598-bis comma 2 c.p.p., previo esame del fascicolo su SharePoint, se formulare istanza di trattazione orale;
- f) emette il parere se richiesto dalla Corte sugli affari inerenti alla protezione internazionale;
- g) interviene in supplenza in tutti i casi di assenza, di impedimento o di astensione del Magistrato designato; qualora a sua volta impedito, verrà sostituito dal Magistrato del turno settimanale successivo;
- h) assicura la presenza in ufficio dal lunedì al sabato (anche in orario pomeridiano per l'eventuale adozione di provvedimenti urgenti, specialmente in materia esecutiva).

L'assegnazione dei turni avviene seguendo la rotazione alfabetica, secondo un calendario mensile predisposto a cura dell'Avvocato Generale.

## 2) *Partecipazione alle udienze*

La partecipazione alle udienze, sia pubbliche che camerali, della Corte d'Appello, della Corte d'Assise d'Appello, della sezione di Corte d'Appello per minorenni e del Tribunale di Sorveglianza, viene stabilita con un ordine di servizio predisposto mensilmente dall'Avvocato Generale, garantendo l'equa distribuzione del carico di udienze.

In particolare:

- al fine di assegnare a ciascun Sostituto un eguale numero di udienze, compatibilmente con la predisposizione dei ruoli effettuata dai Presidenti delle singole Sezioni della Corte, si seguirà il criterio di designare all'udienza il Sostituto Procuratore Generale che ha redatto l'impugnazione che vi sarà trattata. Si tenderà comunque a designare lo stesso magistrato per tutte le successive udienze di trattazione del medesimo processo.
- Alle udienze in Corte di Assise d'Appello, davanti alle sezioni penali e davanti al Tribunale di Sorveglianza parteciperanno tendenzialmente tutti i Sostituti, a rotazione.
- Alle udienze della Sezione per minorenni, invece, sono normalmente designati i Magistrati cui è assegnata la trattazione degli Affari Civili in materia di famiglia.
- I criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati della Procura Generale per l'udienza, in atto adottati dall'Ufficio così come rimodulati dalla prassi sviluppatasi negli ultimi mesi, hanno dato buona prova; per l'effetto vanno senz'altro mantenuti e trasfusi nel progetto nei termini qui di seguito indicati.
- I Sostituti cureranno di riferire al Procuratore Generale e/o all'Avvocato generale l'esito dei processi di particolare rilievo o segnalati.
- Processi segnalati: sono quelli seguiti dallo stesso sostituto per tutto l'iter processuale. Saranno indicati dall'Avvocato Generale, in sede di redazione del calendario mensile, o comunque dal Procuratore Generale, per la loro oggettiva importanza desunta dal titolo di reato e/o dal numero di imputati. Quando viene celebrato il processo segnalato il sostituto si occuperà anche degli altri processi eventualmente fissati per la stessa udienza.
- Tutti i processi di Assise di Appello verranno segnalati.
- Il Sostituto nell'udienza esercita le sue funzioni con piena autonomia, ai sensi dell'art. 53 c. 1 c.p.p., ferma restando la facoltà di impugnazione del Procuratore Generale prevista dall'art. 570 c. 1 c.p.p., quali che siano le conclusioni del pubblico ministero all'udienza.
- Al magistrato designato per ciascuna udienza vengono consegnate le eventuali

proposte di concordato in appello relative ai procedimenti che saranno ivi trattati, già esaminate dal Procuratore Generale.

Le stesse saranno valutate attenendosi ai seguenti criteri:

- a) *le istanze presentate ai sensi dell'articolo 599-bis c.p.p. sono sottoposte al visto preventivo del Procuratore generale ovvero, in sua assenza, dell'Avvocato generale, visto avente funzione conoscitiva circa gli assetti contenutistici ed il numero delle istanze di concordato depositate, successivamente rimesse alla valutazione del P.G d'udienza.*
- b) *Il magistrato assegnatario riferirà al Procuratore Generale (o all'Avvocato generale):*
  - o *nel caso in cui il concordato si perfezioni all'esito di nuova proposta successiva al dissenso prestato in prima battuta dal Sostituto Procuratore Generale sulla proposta iniziale;*
  - o *nel caso di concordato raggiunto relativamente a proposte difensive aventi particolare delicatezza, ovvero condanna inflitta in primo grado a pena superiore a 10 anni di reclusione; ipotesi in cui, per effetto del concordato, il condannato possa ottenere la sospensione condizionale della pena ovvero accedere a pene sostitutive della pena detentiva.*
- c) *Il Procuratore Generale d'udienza valuterà con particolare attenzione la possibilità di concordare la pena nei casi in cui l'accordo abbia ad oggetto una diversa qualificazione giuridica del fatto.*
- d) *Il Procuratore Generale d'udienza ove il concordato in udienza riguardi unicamente profili dosimetrici, terrà conto che la diminuzione avrà come tetto massimo:*
  - i. *1/6 del quantum, nel caso di condanna comminata a seguito di processo celebrato con il rito abbreviato;*
  - ii. *1/4 del quantum, nel caso di condanna comminata a seguito di processo celebrato con il rito ordinario.*
- e) *Qualora il PG d'udienza ritenga che il caso concreto meriti il superamento dei suddetti criteri, dovrà successivamente riferire ai fini dell'apposizione del visto per conoscenza.*
- f) *Nella valutazione dell'istanza verranno considerate eventuali attività riparatoria e/o riconciliative e/o risarcitorie attuate dall'imputato nei confronti della vittima, prima del giudizio di appello. In tal senso le difese saranno onerate della produzione di documentazione ritenuta utile.*
- g) *Nella valutazione dell'istanza dovrà tenersi conto delle risultanze del certificato del casellario giudiziale e, nel caso che l'istanza riguardi i c.d. "ex reati ostativi" ed i reati c.d. di codice rosso, verrà acquisito altresì il certificato dei carichi pendenti. A tal fine il Procuratore Generale (ovvero l'Avvocato Generale) procederà a disporre la richiesta -in sede di visto conoscitivo preventivo - volta ad ottenere il rilascio del suddetto certificato.*

- h) *Nella valutazione dell'istanza riguardante i reati c.d. "ex ostativi" in ordine ai quali è possibile che sussista una duplicazione contemporanea o prossima celebrazione di giudizio (in primo grado ed in appello a seguito di rito abbreviato: tipico il caso del c.d. maxiprocesso in tema di criminalità mafiosa), sarà opportuna l'interlocuzione con il Procuratore distrettuale ovvero con il Procuratore circondariale (caso analogo riguardante processo di particolare complessità in tema di P.A o altro).*
- i) *In ogni caso è sempre fatta salva la possibilità di deroga ai criteri sopra indicati, qualora il caso particolare lo consenta. In tale ipotesi il consenso prestato è sottoposto al citato visto del Procuratore Generale ovvero dell'Avvocato Generale.*
- j) *Per quanto riguarda il processo minorile d'appello, si ritiene di aderire all'indirizzo, non recente ma mai superato da pronunce di segno diverso (vedi Cass. Sez 1, n. 7269 del 12/04/1999, Corte Cost. 135/1995) per il quale l'applicabilità del concordato non è preclusa ai minori, nonostante il divieto di patteggiamento in primo grado.*
- Le ragioni per le quali si sostiene l'estensibilità del concordato ai minorenni sono individuate nella ridotta negozialità dell'istituto, che non limita i poteri del giudice e l'applicazione anche in appello degli istituti propri del rito, e nella diversità ontologica, pacificamente riconosciuta nella giurisprudenza di legittimità, dell'istituto del patteggiamento rispetto all'accordo disciplinato dall'art. 599 c.p.p. (oggi 599 bis c.p.p.).*
- Se il pubblico ministero che ha presentato le conclusioni nel giudizio di primo grado ha fatto richiesta nell'atto d'appello (o anche successivamente) di partecipare al giudizio d'appello, il Procuratore Generale può disporre, con le modalità indicate all'articolo 95 della circolare del CSM del 20 giugno 2018 (e s.m.i.), la sua partecipazione al successivo grado di giudizio quale sostituto procuratore generale nel caso di particolare complessità del processo in relazione alle indagini svolte e alle questioni giuridiche trattate nei motivi di appello. La partecipazione al giudizio d'appello del pubblico ministero di primo grado è disposta sempre in co-assegnazione con il magistrato della Procura Generale cui spetta la partecipazione all'udienza secondo i criteri generali.

### **3) Visti su sentenze e provvedimenti**

- A)** Con riferimento all'esame delle sentenze e dei provvedimenti ai fini dell'esercizio della facoltà di impugnazione, per l'esame delle sentenze e dei provvedimenti pronunciati dai giudici del distretto – escluse le decisioni in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali di cui al D. Lgs. n. 159/2011 – si conferma l'abbinamento previsto dall'ultimo provvedimento organizzativo sul punto (decreto

n. 18 del 23 gennaio 2025, cui si rinvia), che attuava già una rotazione rispetto al previgente abbinamento ed assicura una tendenziale perequazione dei carichi:

<b>I.</b>	<b>Bologna:</b> dott.ssa SCAGLIARINI - dott.ssa STARITA - dott.ssa TAVANO (l'assegnazione avverrà un giorno a testa secondo l'ordine alfabetico)
<b>II.</b>	<b>Bologna minorenni:</b> dott.ssa MARZOCCHI (in ragione della particolare attitudine in materia minorile)
<b>III.</b>	<b>Ferrara:</b> dott.ssa SCANDELLARI
<b>IV.</b>	<b>Forlì:</b> dott.ssa MARZOCCHI
<b>V.</b>	<b>Modena:</b> dott. ORSI
<b>VI.</b>	<b>Parma:</b> dott. PROFETA
<b>VII.</b>	<b>Piacenza:</b> dott.ssa DI TARANTO - dott.ssa POGGIOLI - dott. PROFETA - dott.ssa SCANDELLARI (l'assegnazione avverrà un giorno a testa secondo l'ordine alfabetico)
<b>VIII.</b>	<b>Ravenna:</b> dott.ssa POGGIOLI
<b>IX.</b>	<b>Reggio Emilia:</b> dott. ROSSI
<b>X.</b>	<b>Rimini:</b> dott.ssa DI TARANTO

Si procederà semestralmente alla verifica dei carichi di lavoro, procedendosi ad eventuale perequazione/compensazione.

In caso di assenza, impedimento o astensione, il Sostituto PG designato sarà sostituito da quello del turno settimanale, secondo la previsione generale.

L'abbinamento dei circondari per l'esame delle sentenze avrà la durata di due anni, al termine dei quali si prevede l'alternanza mediante rotazione automatica seguendo l'ordine alfabetico.

- B)** Secondo il medesimo abbinamento, i Sostituti PG esaminano le comunicazioni delle udienze fissate dai G.I.P. dei Tribunali del distretto ai sensi degli artt. 409 comma 3 e 410 comma 3 c.p.p. e di quelle ex art. 421-bis c.p.p., ai fini dell'eventuale esercizio della facoltà di avocazione. Nell'esercizio di questa attività, i Sostituti Procuratori Generali richiedono alle Procure di competenza – previo accordo col l'Avvocato generale cui spetta il coordinamento della materia – i dati e le notizie ritenuti necessari; elementi notiziali che potranno riguardare le indagini preliminari, fase di indubbia rilevanza per la verifica complessiva, ex art. 6, dei canoni di correttezza e di uniformità dell'azione penale, del rispetto delle norme sul giusto processo, della capacità organizzativa del Procuratore della Repubblica e della corretta iscrizione

delle notizie di reato.

C) Ai Sostituti Procuratori Generali viene altresì attribuita la formulazione dei pareri in materia di ricusazione dei Giudici del circondario in attribuzione; in caso di più magistrati abbinati al medesimo circondario, le istanze verranno assegnate a rotazione secondo l'ordine alfabetico.

D) Con riferimento all'esame delle sentenze della Corte d'Appello, si conferma il vigente criterio di assegnazione mediante distribuzione paritaria di tali sentenze tra tutti i Sostituti PG in servizio. L'assegnazione avverrà un giorno a testa secondo la rotazione alfabetica.

Il coordinamento su tale settore è affidato all'Avvocato Generale.

#### 4) *Esecuzione penale*

Gli affari dell'esecuzione penale vengono ripartiti equamente tra tutti i Sostituti secondo i seguenti criteri:

- i procedimenti sono assegnati al magistrato che è di turno settimanale nel giorno in cui perviene il primo atto che dà luogo all'iscrizione nel Registro dell'Esecuzione (estratto esecutivo della sentenza): a tal fine, sull'estratto esecutivo va apposto il timbro datario al momento in cui perviene dalla competente Cancelleria a norma dell'articolo 28 del D.M. 30 settembre 1989 n. 334; il timbro datario va apposto su qualunque atto pervenga successivamente; viene quindi formato il fascicolo dell'esecuzione;
- il fascicolo dell'esecuzione viene immediatamente sottoposto al Magistrato competente che curerà l'esecuzione, restando designato per tutte le vicende della stessa: nel caso di assenza o impedimento, sono sottoposti al Magistrato di turno i fascicoli di esecuzione che richiedono eventuali provvedimenti urgenti (tali ritenuti dal titolare del coordinamento) e quelli privi di designazione attuale;
- nel caso sopravvengano procedimenti di esecuzione nei confronti del medesimo condannato e si renda necessario provvedere all'unificazione delle pene, al provvedimento di unificazione è delegato il Magistrato a cui è stata assegnata la prima esecuzione, ancorché si tratti di esecuzione già definita e archiviata; quando all'unificazione delle pene si debba provvedere su richiesta di altro Ufficio Giudiziario o su istanza dell'interessato, è designato il Magistrato a cui è assegnata l'esecuzione della pena inflitta dalla Corte d'Appello di Bologna e, in caso di più esecuzioni, la prima, anche se già definita e archiviata;
- i procedimenti di esecuzione già assegnati a Magistrato non più in servizio nell'Ufficio che richiedano l'emissione di provvedimenti - e nelle more della riassegnazione ad altro magistrato - sono trattati dal Magistrato di turno;

- i fascicoli dell'esecuzione penale sono custoditi a cura della Segreteria e non possono essere trasmessi, nemmeno in visione, ad altri Uffici.

- in caso di astensione, il procedimento viene riassegnato al magistrato immediatamente successivo nella sequenza alfabetica.

I fascicoli dell'esecuzione penale sono custoditi a cura della Segreteria e non possono essere trasmessi, nemmeno in visione, ad altri Uffici.

Il coordinamento dell'esecuzione penale è affidato all'Avvocato Generale, che procederà, nell'ambito dell'attività di coordinamento, a convocare riunioni dei magistrati e del personale amministrativo addetto alla segreteria esecuzione penale, ad emettere, sentito il PG, ordini di servizio relativamente alla trattazione degli affari dell'esecuzione penale, a tenere i rapporti con la magistratura di sorveglianza e con gli altri uffici requirenti del distretto.

Il coordinamento del settore Esecuzione penale è affidato all'Avvocato Generale.

#### ***5) Misure di prevenzione***

La trattazione delle misure di prevenzione è attribuita al Procuratore Generale.

Il visto sui provvedimenti emessi dai Tribunali del distretto in materia di prevenzione personale e patrimoniale è apposto dal Procuratore Generale che valuterà gli estremi per una eventuale impugnazione ex artt. 10 e 27 D. Lgs. n. 159/2011.

Quanto ai provvedimenti emessi, in materia di prevenzione personale e patrimoniale, dalla Corte d'appello, gli stessi saranno trasmessi, per il visto e la decisione sulla eventuale impugnazione, al magistrato che ha presentato le conclusioni dell'Ufficio nell'udienza camerale al termine della quale la Corte ha deciso. Il Collega vorrà conferire, per l'eventuale impugnazione, con il Procuratore Generale e, in sua assenza, con l'Avvocato Generale.

#### ***6) Vigilanza Ordini Professionali – P.R.A. e Conservatorie Ufficio del Territorio (già RR.II.)***

La trattazione di questa materia è attribuita all'Avvocato Generale.

#### ***7) Procedimenti disciplinari a carico di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria***

La trattazione di questa materia è attribuita al Procuratore Generale.

### III.B) Criteri e modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti.

Si rinvia a quanto specificamente previsto dalla Circolare Procure (artt. 23-26), in particolare ai presupposti che devono sussistere per la revoca dell'assegnazione (possibile anche in fase di trattazione d'udienza) e alle modalità procedurali ivi previste, compatibilmente con le attività di un ufficio requirente di secondo grado (e pertanto pienamente operativi nel caso di avocazione delle indagini preliminari).

La circolare focalizza tre possibili presupposti per l'esercizio della facoltà di revoca dell'assegnazione da parte del Procuratore:

a) violazione da parte del Sostituto dei principi e dei criteri definiti dal Procuratore in via generale, con un chiaro ed inequivocabile riferimento alle disposizioni contenute nel Progetto Organizzativo, che a norma della stessa Circolare costituisce l'esito di un procedimento complesso e compartecipato;

b) violazione delle indicazioni specifiche che il Procuratore abbia ritenuto di formalizzare all'atto dell'assegnazione di un fascicolo ad un Sostituto in riferimento a quello specifico procedimento;

c) insanabile contrasto tra il Sostituto ed il Procuratore circa le modalità di esercizio dell'assegnazione del procedimento da parte del Sostituto medesimo.

L'ultima ipotesi, sebbene separata dai primi due parametri mediante l'utilizzo della disgiunzione *ovvero*, va evidentemente intesa come l'esito infausto dell'avveramento dei due suddetti requisiti legittimanti la revoca, laddove in caso contrario il "contrasto" tra Capo dell'Ufficio e Sostituto potrebbe legittimare la revoca dell'assegnazione sia pur in assenza di alcun presupposto preconstituito, il che di fatto abiliterebbe il Procuratore Generale, in astratto, ad un esercizio del potere di revoca *ad nutum*, con ciò contraddicendosi l'impostazione di fondo della Circolare stessa che recepisce una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme contenute nel D. Lgs. 20 febbraio 2006 n. 106.

Il riferimento, pertanto, alla violazione dei principi e dei criteri definiti dal Procuratore in via generale contenuto nell'art. 15, deve ritenersi assolutamente esaustivo in quanto evidentemente conformato sulle ipotesi in cui un Sostituto Procuratore violi le regole stabilite nel Progetto Organizzativo dell'Ufficio. Poiché la stessa Circolare è estremamente puntuale nell'individuare i criteri che dovranno improntare il varo del Progetto Organizzativo enucleando all'art. 37 dei profili contenutistici obbligatori, se ne deve inferire logicamente che questa prima ipotesi integri la violazione, per l'appunto, di quanto disposto nel suddetto atto organizzativo e programmatico.

Accanto ai "criteri generali" stabiliti nel corpo del presente Progetto Organizzativo, vanno individuati i "criteri specifici" che non potranno che essere logica, coerente e conseguenziale

espressione della disciplina organizzativa e dei “*principi generali*” fissati nel Progetto Organizzativo dell’Ufficio, attualizzati, conformati, modellati al caso concreto di un singolo procedimento.

Se pertanto esiste un dovere di informativa costante in capo ai Sostituti in ordine all’espletamento dell’attività giudiziaria loro assegnata, quale espressione del principio di leale collaborazione, tale dovere potrà essere attualizzato in considerazione della obiettiva rilevanza e delicatezza di uno specifico procedimento, con una richiesta mirata di informazioni.

Altra direttiva specifica che il Procuratore potrà impartire nell’ambito del singolo procedimento, alla stessa stregua del presente Progetto Organizzativo, potrà riguardare la necessità che le fasi processuali siano seguite e individualizzate in capo al Sostituto assegnatario, e ciò sempre in considerazione della obiettiva rilevanza e delicatezza del procedimento.

Il Procuratore Generale potrà richiamare nell’ambito delle direttive specifiche l’osservanza di eventuali protocolli, al fine di rendere coerente la metodologia investigativa e/o le correlative opzioni giurisdizionali alle intese raggiunte *in subiecta materia* con i soggetti istituzionali interessati.

Altro profilo suscettibile di essere attuato mediante la formalizzazione da parte del Procuratore Generale (o dell’Avvocato Generale nelle materie dallo stesso coordinate) di “*direttive specifiche*” nell’ambito del singolo procedimento, è la richiesta di essere preavvertito circa il compimento di determinati atti.

I “*criteri specifici*” eventualmente formalizzati dal Procuratore nell’ambito di un procedimento dovranno pertanto essere intesi quale attualizzazione della disciplina generale stabilita nel Progetto Organizzativo, nonché quale espressione del principio cardine della riforma dell’Ordinamento Giudiziario, ovvero la responsabilità/ titolarità in capo al Procuratore dell’azione penale.

Le suddette direttive specifiche non potranno mai rappresentarsi quale espressione di una “*potestas*” direttiva esplicita nel caso concreto al di fuori dei suddetti presupposti, perché ciò lederebbe l’autonomia del singolo Sostituto e quella stessa interpretazione costituzionalmente orientata che la Circolare Procure ha inteso dare del nuovo Ordinamento Giudiziario.

Si può pertanto concludere che l’esercizio della facoltà di revoca dell’assegnazione del procedimento e della correlativa designazione del Sostituto, da parte del Procuratore Generale, avverrà con provvedimento motivato, previa interlocuzione con il sostituto assegnatario, nei casi e nei modi di cui all’art. 2 comma secondo D. Lgs. n. 106/2006, e all’art. 25 della Circolare Procure citata, nelle seguenti ipotesi:

- violazione dei criteri generali e specifici stabiliti nel Progetto Organizzativo, da cui derivi insanabile contrasto con il Procuratore Generale;
- adozione di provvedimenti abnormi o comunque non compresi nelle attribuzioni del Pubblico Ministero;
- prolungata inerzia -ancorché giustificata da impedimenti personali- nella conduzione o nella conclusione degli affari assegnati;
- violazione dell'obbligo d'informativa al Procuratore Generale;
- determinazioni contrastanti (ove non congruamente motivate) con orientamenti giurisprudenziali consolidati della Corte di Cassazione e della CEDU o con i criteri concordemente stabiliti nelle riunioni interne dell'Ufficio o indicate in via generale o con l'atto di assegnazione, dal Procuratore Generale.

In caso di revoca del procedimento (come pure in caso di astensione da parte del titolare), il fascicolo sarà riassegnato automaticamente secondo i criteri generali.

### **III.C) Visti informativi e altri strumenti informativi.**

Oltre agli atti sottoposti ad assenso, si ritiene di sottoporre a "visto", come delineato dall'art. 20 della circolare Procure, alcune tipologie di affari.

La funzione del visto, come noto, è conoscitiva, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'attività giudiziaria.

Il magistrato assegnatario trasmette il provvedimento al Capo dell'Ufficio per l'apposizione del *visto* prima del deposito.

Le tipologie di affari da sottoporre a visto sono le seguenti

- 1) istanze di concordato in appello, da sottoporre al visto del Procuratore Generale, quale visto informativo di carattere preventivo;
- 2) atti di impugnazione (appelli e ricorsi per cassazione) da sottoporre al visto dell'Avvocato generale (quale coordinatore della materia delle impugnazioni), quale visto conoscitivo successivo all'atto;
- 3) provvedimenti di confisca da sottoporre al visto dell'Avvocato generale (nell'attribuitagli qualità di coordinatore del gruppo confische), quale visto conoscitivo successivo all'atto.

I Sostituti Procuratori Generali potranno decidere di sottoporre al visto del Procuratore Generale o dell'Avvocato Generale anche altre tipologie di affari (particolarmente se oggetto di onere di informativa), laddove valutato opportuno per la delicatezza e complessità delle questioni trattate.

I Sostituti riferiranno altresì per gli atti e le attività per i quali sono stati, con richiesta scritta o anche verbalmente, invitati ad informativa e/o periodica interlocuzione (ai sensi dell'art. 22 della Circolare Procure).

Riferiranno, altresì, in ordine a qualunque fatto generatore di eventi di particolare rilievo ed interesse: di tali accadimenti, come per i fatti di particolare gravità, appresi dal sostituto nell'espletamento del turno di reperibilità il Procuratore Generale e/o l'Avvocato Generale dovranno essere avvisati con qualsiasi forma comunicativa; per i casi connotati da particolare gravità, in qualsiasi orario, mediante comunicazione telefonica.

---

## **IV. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE**

---

Si riportano di seguito, ai punti A.1 e A.2, le attribuzioni del Procuratore Generale e dell'Avvocato Generale.

Le stesse ripropongono, peraltro, quanto già previsto nel previgente assetto progettuale (vedasi, da ultimo, quanto disposto con decreto n. 374 del 29 novembre 2023, cui ha fatto seguito presa d'atto del CSM in data 10 aprile 2024, previo parere favorevole del Consiglio Giudiziario di Bologna del 18 dicembre 2023).

### **IV.A.1) Attribuzioni del Procuratore Generale**

Il Procuratore Generale dirige l'Ufficio, ha la titolarità e la rappresentanza esterna dello stesso, effettua il coordinamento generale delle attività ed esercita la vigilanza sui magistrati e sugli uffici della Procura Generale, delle Procure della Repubblica presso i Tribunali Ordinari del Distretto e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. In particolare, esercita le seguenti attribuzioni:

- 1) Attende alla titolarità ed alla rappresentanza dell'ufficio nei rapporti con enti istituzionali e con i dirigenti degli uffici giudiziari; tiene i rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura, con il Ministero della Giustizia, con il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, col PNAA, con tutte le Procure del distretto, con i Consigli dell'Ordine Forense e con le Camere penali.
- 2) Attende al monitoraggio costante ed effettuale, sovrintendendo alle attività dell'ufficio, coordinando l'azione dei magistrati in servizio in forme e modi idonei a garantirne l'efficienza, l'efficacia e l'uniformità; in tale ottica adotta i provvedimenti organizzativi e gestionali necessari nel quadro di riferimento della normativa primaria e secondaria vigente.
- 3) Attende alle incombenze funzionali attribuitegli dalla normativa in vigore in materia di sicurezza dei magistrati.
- 4) Attende alle incombenze funzionali attribuitegli dalla normativa in vigore in materia di sicurezza degli immobili.
- 5) Attende alle incombenze proprie del datore di lavoro derivanti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo Unico sicurezza sul lavoro).
- 6) Attende alla fissazione ed alla direzione di periodiche riunioni con i magistrati dell'Ufficio e all'esame, nel corso delle riunioni stesse, delle principali questioni relative a tutte le problematiche di carattere generale inerenti alla gestione dell'Ufficio

in forme partecipate e cogestionali; nei casi di problematica caratterizzata da urgenza è sempre a disposizione dei colleghi per un primo confronto sul tema.

- 7) Attende alla convocazione di periodiche riunioni di coordinamento con i Procuratori della Repubblica del Distretto, anche ai fini di cui all'art. 6 d. lgs. n. 106/2006, ed in specie per la acquisizione di dati e notizie sugli assetti organizzativi ed ordinamentali degli Uffici requirenti del Distretto; per la trattazione di temi di comune interesse allo scopo di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei Procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli Uffici ai quali sono preposti.
- 8) Attende alla formazione e alla conservazione presso la propria segreteria del verbale riassuntivo delle riunioni di cui ai punti 6) e 7).
- 9) Attende alla gestione degli affari attinenti alla sicurezza attiva e passiva all'interno dei palazzi di giustizia del distretto, compresa l'autorizzazione agli accessi, salvo quanto specificato *infra* al successivo [punto V.A\)](#).
- 10) Attende all'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile in sostituzione dei magistrati del distretto assenti.
- 11) Attende all'esercizio del dovere di vigilanza sulle procure della Repubblica e su tutti i magistrati del pubblico ministero del distretto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del D. Lgs. 20 febbraio 2006 n. 106 e dell'art. 16 R.D. 31 maggio 1946 n. 511; all'indicato fine acquisisce dai procuratori della Repubblica del distretto dati e notizie per verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo e dei doveri in materia di rapporti con gli organi d'informazione di cui all'art.5 del d.lgs. 106/2006 cit. nonché il puntuale esercizio da parte dei dirigenti giudiziari di quanto indicato sub 7) in fine.  
Nell'ambito dell'esercizio dell'indicato dovere di vigilanza favorisce le soluzioni organizzative e gestionali e quelle interpretative condivise mediante l'adozione di atti d'impulso e coordinamento e alla promozione di iniziative e confronti funzionali al conseguimento dei risultati indicati sub 2).
- 12) Attende agli interventi previsti dall'articolo 118-bis delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale in caso di mancato coordinamento delle indagini.
- 13) Attende all'esame delle denunce, degli esposti e dei reclami verso gli uffici giudiziari e/o nei confronti dei magistrati del distretto, ai fini dell'esercizio del dovere di vigilanza.

- 14) Attende al coordinamento dell'attività dei magistrati e del gruppo di lavoro in materia di rapporti internazionali.
- 15) Attende alla materia delle misure di prevenzione. Segnatamente, i provvedimenti in materia di misure di prevenzione vengono trasmessi tutti per l'esame al procuratore generale.
- 16) Attende alle applicazioni ed alle supplenze dei magistrati requirenti nonché alle designazioni dei pubblici ministeri nei giudizi di appello ex art.570, comma 3 cpp e 51 comma 3-ter c.p.p.
- 17) Attende alla partecipazione alle sedute del Consiglio Giudiziario, salva delega all'Avv. Gen. per concomitanti ed indifferibili impegni d'ufficio.
- 18) Attende alla partecipazione alle sedute della Conferenza Permanente per la gestione degli immobili giudiziari, salva delega all'Avv. Gen. per le ragioni indicate sub 17).
- 19) Attende all'esercizio delle funzioni attribuite al procuratore generale dal decreto interministeriale 28 ottobre 1993 nonché dalla circolare n. 4 del 28 marzo 1994 del Ministero della Giustizia in materia di sicurezza dei magistrati e degli uffici giudiziari.
- 20) Attende alla partecipazione al C.P.O.S.P. e alle Riunioni Tecniche di Coordinamento delle Forze di Polizia presso le Prefetture del Distretto, allorché in ragione dei temi in trattazione ne sia richiesta la presenza, salva, per le ragioni indicate sub 17), delega all'Avv. Gen.
- 21) Attende alla partecipazione alle riunioni indette da presidente della Corte d'appello ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 273/1989.
- 22) Attende all'espressione del parere sulle istanze di grazia.
- 23) Attende all'esame delle richieste presentate ai sensi dell'art. 572 c.p.p. dalle parti civili e dalle persone offese decidendo se vanno accolte, salva delega della impugnazione o del decreto di cui al comma 2 della norma cit. all'Avvocato generale o al Sostituto Procuratore Generale al quale, secondo le disposizioni progettuali, è attribuito il visto sulla sentenza oggetto della richiesta di gravame.
- 24) Attende all'esame delle istanze di concordato in appello ex articolo 599-bis c.p.p. dando eventuali indicazioni ai Sostituti Procuratori Generali designati per le relative udienze funzionali a garantire l'uniformità dell'azione giudiziaria dell'ufficio.
- 25) Attende alle incombenze derivanti da procedimenti penali e/o disciplinari nei confronti di magistrati.
- 26) Attende ai procedimenti disciplinari nei confronti di Ufficiali e Agenti di p. g. ex art. 17 disp. att. c.p.p.

27) Attende alla redazione, con cadenza corrispondente al periodo di vigenza delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, del progetto organizzativo dell'ufficio in conformità a quanto statuito dalla circolare consiliare sulla organizzazione degli uffici di procura.

28) Attende, in collaborazione con l'Avvocato Generale, all'individuazione, divulgazione e promozione, attingendo anche dai modelli raccolti nella banca dati del C.S.M., di buone prassi organizzative e gestionali da offrire agli uffici requirenti del distretto.

29) Il Procuratore Generale è altresì Funzionario Delegato alla Spesa. In tale veste, attende:

*a) al pagamento degli ordinativi tramite sistema INIT – SICOGE;*

*b) ai pagamenti degli emolumenti accessori al personale delle procure del distretto tramite il portale NoiPA (cd. responsabile per le competenze accessorie);*

*c) all'attività di programmazione di spesa;*

*d) alla liquidazione delle fatture;*

*e) alla firma dei rendiconti amministrativi di spesa;*

*f) alle disposizioni di spesa agli uffici del distretto;*

*g) al riparto dei fondi (spese d'ufficio, fotoriproduttori, materiale igienico sanitario, toner, lavoro straordinario ed emolumenti accessori);*

*h) alla firma delle dichiarazioni fiscali;*

*i) alla trasmissione delle circolari ministeriali.*

In caso di impedimento o di assenza del Procuratore Generale le funzioni indicate sono attribuite all'Avvocato Generale e, in assenza anche di questi, al Sostituto Procuratore Generale più anziano nel ruolo.

#### **IV.A.2) Attribuzioni dell'Avvocato Generale e connessi compiti di direzione e coordinamento.**

L'Avvocato Generale, vicario *ex lege*, collabora con il Procuratore Generale nella direzione, nell'organizzazione e nella gestione delle attività dell'Ufficio ed esercita le seguenti attribuzioni:

1) attende al coordinamento dell'attività dei Sostituti Procuratori Generali relativa all'esame delle sentenze pronunciate dai giudici del distretto ai fini dell'impugnazione.

- 2) Attende al coordinamento delle avocazioni relative a tutti i circondari del distretto, al fine di omogeneizzare l'eventuale esercizio del pertinente potere/dovere, in conformità ai principi di obbligatorietà dell'azione penale e di razionalità ed efficienza.

Esamina le istanze di avocazione provenienti dalle parti offese o loro difensori ai sensi dell'art. 413 c.p.p., ne valuta la fondatezza e le assegna al sostituto procuratore generale a cui compete la trattazione secondo i criteri prefigurati dal documento organizzativo (v. [supra III.A.3](#)). Il magistrato designato adotterà le proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale - tenendo sempre conto dei criteri di priorità elaborati dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario - d'intesa con l'Avvocato Generale e nel caso in cui l'intesa non è raggiunta, quest'ultimo, previa interlocuzione col Procuratore Generale, assegnerà il procedimento ad altro magistrato o a sé stesso. In tale ultimo caso, versandosi comunque in un'ipotesi di contrasto modale operativo, si procederà nelle forme prefigurate dall'art. 23 circolare Procure.

Nell'esercizio delle indicate funzioni di coordinamento e di direzione, l'Avvocato Generale ha, tra l'altro, facoltà di indire riunioni periodiche di coordinamento tra i Sostituti Procuratori Generali curando che siano rispettati i criteri di assegnazione degli affari e la loro distribuzione in modo equo e funzionale, nonché il costante confronto fra i magistrati finalizzato alla omogeneità delle soluzioni adottate.

- 3) Attende all'esame delle comunicazioni trasmesse dalle Procure della Repubblica del distretto, ai sensi dell'articolo 127 disp. att. c.p.p.
- 4) Attende al coordinamento della trattazione degli affari civili e dei minorenni. Nell'esercizio delle indicate funzioni di coordinamento e di direzione, l'Avvocato Generale ha, tra l'altro, facoltà di indire riunioni periodiche di coordinamento tra i Sostituti Procuratori Generali e/o il personale di segreteria addetto.
- 5) Attende al coordinamento dell'area esecuzione penale e dell'area confische. Nell'esercizio delle indicate funzioni di coordinamento e di direzione, l'Avvocato Generale ha, tra l'altro, facoltà di indire riunioni periodiche di coordinamento tra i Sostituti Procuratori Generali e/o il personale di segreteria addetto.
- 6) Esamina i decreti di archiviazione adottati dalle Procure della Repubblica ex art. 58 D. Lgs. n. 231/2001 (responsabilità degli enti), e può all'esito assegnare il procedimento ad un Sostituto Procuratore Generale (seguendo la rotazione alfabetica) per lo svolgimento degli accertamenti ritenuti indispensabili e l'eventuale contestazione all'ente delle violazioni amministrative conseguenti al reato, qualora ne ricorrano le condizioni, informandone il Procuratore Generale.

- 7) Attende alla determinazione dell'Ufficio del Pubblico Ministero competente a norma degli articoli 54, 54-bis, 54-ter e 54-quater del c.p.p.
- 8) Attende alla vigilanza sugli Ordini Professionali, sul PRA e conservatoria ufficio del territorio (già RR.II.).
- 9) Attende alla trattazione delle controversie in materia elettorale.
- 10) Attende ai rapporti con gli organi d'informazione ex art. 5 d. lgs. n. 106/2006.
- 11) Su delega del Procuratore Generale, attende alle incombenze funzionali previste ai punti [17](#), [18](#) e [20](#) in tema di attribuzioni del P.G. che precedono.
- 12) Attende alla redazione dei rapporti informativi per le valutazioni di professionalità, per le domande di conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi e per l'eventuale passaggio di funzioni dei magistrati dell'Ufficio e dei dirigenti degli uffici requirenti del distretto ai sensi dell'art. 52 della circolare CSM in tema di dirigenza giudiziaria (TUDG).
- 13) Attende alle interrogazioni parlamentari informandone il procuratore generale d'intesa col quale cura la risposta.
- 14) Attende alle iniziative ed agli interventi in materia di revisione delle condanne, compresa la revisione prevista dall'articolo 73 del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, con facoltà di delega al Magistrato designato per l'udienza della Corte.
- 15) Attende alla partecipazione al Comitato di cui all'articolo 15 delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile per le decisioni dei reclami relativi alle iscrizioni nell'Albo dei Consulenti Tecnici.
- 16) Attende alla partecipazione al Comitato di cui all'articolo 72 delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale per la decisione dei reclami relativi alle iscrizioni nell'Albo dei Periti.
- 17) Attende alla predisposizione dell'ordine di servizio mensile, incluse eventuali modifiche a seguito di impegni sopravvenuti, per la partecipazione dei Sostituti Procuratori Generali alle udienze della Corte di Appello, della Corte di Assise d'Appello e del Tribunale di sorveglianza.
- 18) Attende alla predisposizione, d'intesa con il P.G., dei turni di ferie dei magistrati; decide sulle richieste di assenza degli stessi e tratta le relative pratiche di congedo e di aspettativa.
- 19) Attende alle questioni attinenti alla magistratura onoraria.
- 20) Attende alle incombenze funzionali di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 273/1989, coordinando i rapporti dei procuratori del distretto con le autorità di polizia giudiziaria al fine di assicurare la diretta disponibilità dei servizi e delle sezioni di pg da parte dell'AG.

- 21) Attende alla vigilanza sull'applicazione delle circolari consiliari in tema di pari opportunità.
- 22) Attende alle applicazioni e alle supplenze del personale amministrativo degli uffici requirenti del distretto.
- 23) Attende alla sorveglianza sul servizio autovetture in dotazione all'Ufficio ed alla trattazione degli affari amministrativi concernenti il servizio automezzi, le assegnazioni di autovetture, le forniture di carburanti e le pratiche di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- 24) Attende, in collaborazione con il magistrato di riferimento per l'informatica, all'attività di monitoraggio e direzione dei servizi informatici dell'Ufficio ed alla trattazione di tutti gli affari concernenti la informatizzazione dell'Ufficio, inclusa l'acquisizione di apparecchiature e la predisposizione di programmi nonché la sicurezza informatica.
- 25) Attende, al fine di garantirne l'uniformità e l'omogeneità, al coordinamento delle operazioni di liquidazione delle spese per le attività di intercettazione.
- 26) Attende, al fine di promuovere riunioni collaborative e di coordinamento coi procuratori del distretto in materia di ambiente, alle incombenze funzionali di magistrato responsabile per la rete ambiente del distretto dell'Emilia-Romagna.
- 27) All'Avvocato Generale sono altresì attribuite le seguenti funzioni e incombenze in materia amministrativa e contabile [non di esclusiva competenza del funzionario delegato]:
  - a. *acquisti di beni e servizi da compiersi tramite il portale "Acquisti in rete PA"; l'Avv. Gen. riveste il ruolo di responsabile degli acquisti – punto ordinante della PG di Bologna;*
  - b. *acquisti di beni e servizi da compiersi al di fuori del portale "Acquisti in rete PA";*
  - c. *firma delle determinazioni a contrarre;*
  - d. *pagamento delle borse di studio elargite dalla fondazione CARISBO;*
  - e. *ordini dei buoni pasto elettronici per il personale delle procure del distretto; l'Avv. Gen. riveste altresì il ruolo di unità approvvigionante per il Ministero della giustizia – Procura Generale di Bologna;*
  - f. *firma delle attività inerenti alle infrazioni stradali;*
  - g. *firma dei prospetti di pagamento dello straordinario;*
  - h. *firma dei prospetti di pagamento degli emolumenti inerenti al FRD (indennità e premi di produttività).*

In caso di assenza o impedimento dell'Avvocato Generale, le funzioni a lui delegate sono espletate dal Procuratore Generale e, in assenza anche di questi, dal Sostituto Procuratore Generale più anziano in ruolo.

#### **IV.B) Criteri di distribuzione delle udienze e dei turni.**

Si rinvia a quanto già previsto e disciplinato ai punti [1.](#) e [2.](#) della [sezione III.A\).](#)

#### **IV.C) Criteri di sostituzione del procuratore generale nel consiglio giudiziario**

In caso di assenza o impedimento, il Procuratore Generale sarà sostituito – quale componente di diritto del Consiglio Giudiziario – dall'Avvocato Generale.

In caso di contemporanea assenza di PG e AG, la sostituzione verrà effettuata dal magistrato di turno settimanale, trattandosi di criterio oggettivo e predeterminato.

#### **IV.D) Procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari, in ossequio a quanto disposto dall'art. 19 della presente circolare.**

Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 20 febbraio 2006 n. 106, le richieste per l'applicazione di misure cautelari personali e reali, nonché l'emissione da parte del Sostituto Procuratore del decreto di fermo di indiziato di delitto *ex art. 384 c.p.p.*, devono essere previamente "assentite" dal Capo dell'Ufficio.

I presupposti di tale previsione in Procura Generale possono trovare concreta attuazione in relazione ai procedimenti nei quali si è disposta l'avocazione delle indagini preliminari ovvero, pendente gravame, per l'emergenza di esigenze di cautela *ex art. 274 cpp*; rispetto alle prefigurate ipotesi si pone dunque la necessità di disciplinare l'assenso per eventuali richieste di misure cautelari.

L'assenso in questione viene delegato all'Avvocato Generale (quale coordinatore della materia delle avocazioni e predisponente i turni di servizio udienze).

Affinché il suddetto "assenso" per gli atti sopra indicati non sia un mero formalismo ricognitivo, è opportuno che il vaglio dell'Avvocato Generale intervenga in esito ad una appropriata ed approfondita interlocuzione con il Magistrato assegnatario del fascicolo, confronto che involga gli elementi posti a fondamento della istanza cautelare o del provvedimento di fermo, con onere di informativa per il Sostituto assegnatario del procedimento.

Con riferimento al fermo di indiziato di delitto eseguito d'iniziativa della P.G. e con riferimento alla istanza per l'applicazione di misura cautelare avanzata in esito alla richiesta di convalida del fermo o dell'arresto in flagranza di reato, non sarà necessario l'assenso.

Parimenti non è richiesto l'assenso per le richieste di aggravamento di misura cautelare già applicata.

I fermi di indiziato di delitto disposti dai Sostituti PG dovranno essere previamente "assentiti" dall'Avvocato Generale, anche eventualmente per le vie brevi.

Non si ritiene invece di sottoporre a preventivo assenso le misure reali. Sarà comunque onere dei Sostituti informare l'Avvocato Generale laddove la misura reale da adottare si connota in termini di rilevanza, quantitativa e/o qualitativa, e ciò in riferimento alla natura, qualità, quantità, valore, rilevanza sociale del bene, cosa, documento sottoposto a sequestro.

**IV.E) Criteri di esercizio delle funzioni proprie di avocazione di cui all'art. 412, co. 1, c.p.p. e di esercizio del potere di ordine di cui all'art. 415-ter co. 5 c.p.p., da compiersi anche tenendo conto dei criteri di priorità individuati dai procuratori della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della circolare Procure.**

*1) Il potere di avocazione*

Il Procuratore generale presso la Corte di Appello può disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari nei seguenti casi:

a) se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari,

b) se non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'art. 407-bis comma 2 c.p.p.

A queste due ipotesi se ne affiancano altre:

c) Il Procuratore generale può disporre l'avocazione nel caso in cui sia stata rigettata la richiesta di differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini svolte formulata dal pubblico ministero. Quest'ultimo, infatti, può anche proporre al giudice per le indagini preliminari richiesta di differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate ex art. 415-ter comma 2 c.p.p. ove ricorra una delle condizioni previste da tale norma, purché tale istanza sia comunicata prima della scadenza dei termini di cui all'art. 407-bis comma 2, c.p.p. In questo caso, se la richiesta di differimento fosse rigettata dal giudice per le indagini preliminari, il Procuratore generale può avocare le indagini.

d) L'avocazione, inoltre, sempre ai sensi dell'art. 412 comma 1, c.p.p., può essere, altresì, disposta nei casi in cui il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro il termine fissato dal giudice - su richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa - ai sensi dell'art. 415-ter comma 4, c.p.p. ovvero dal Procuratore generale, ai sensi dell'art. 415-ter comma 5, primo periodo, c.p.p.

e) Ai sensi dell'art. 412, comma 2, c.p.p., poi, l'avocazione può essere disposta anche a seguito della comunicazione prevista dall'art. 409, comma 3, c.p.p. Si tratta del caso in cui il giudice per le indagini preliminari, ritenendo di non accogliere la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, abbia fissato l'udienza. Della fissazione di tale udienza, il giudice deve dare comunicazione al Procuratore generale presso la Corte d'appello proprio per consentire l'esercizio dei poteri di avocazione.

f) Ulteriore ipotesi di avocazione può aversi a seguito della comunicazione ex art. 421-bis c.p.p. quando il giudice dell'udienza preliminare ritiene che le indagini preliminari siano

incomplete, e indica al pubblico ministero le ulteriori indagini da effettuare, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare, dandone contestuale avviso al procuratore generale

Il potere di avocazione del PG può essere esercitato, dunque, solo alla scadenza dei termini di cui all'art. 407-bis comma 2 c.p.p., ed è connotato da facoltatività.

Il presupposto per il suo esercizio va individuato nella *"inerzia colpevole o ingiustificata"* da parte del PM.

In conformità a quanto disposto dall'art. 127-bis disp. att. c.p.p., si terrà conto dei criteri di priorità previsti nel progetto organizzativo, e pertanto l'avocazione potrà riguardare solo procedimenti relativi a reati c.d. *"prioritari"* rispetto ai quali si sia verificata una *"inerzia non giustificata"*.

Tale perimetrazione è peraltro coerente con la richiesta diretta alle Procure della Repubblica del distretto (si rimanda, sul punto, alla nota di questo Ufficio n. 4173 del 27 giugno 2024 con cui sono state date le indicazioni pratiche per la comunicazione mensile ex art. 127 disp. att. c.p.p.) di includere negli elenchi mensili i soli procedimenti relativi ai reati appunto prioritari (si rinvia a quanto meglio verrà esplicitato al successivo punto IV.F.5).

## 2) Il potere d'ordine ex art. 415-ter c.p.p.

L'art. 415-ter, comma 5, c.p.p., prevede che alla scadenza dei termini di cui all'art. 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, il Procuratore generale presso la Corte d'appello, può ordinare, con decreto motivato, al Procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni.

Tale potere ordinatorio, però, può essere esercitato se il Procuratore generale non dispone l'avocazione delle indagini ai sensi dell'art. 412, comma 1, c.p.p.; è evidente che il PG opererà per l'esercizio del potere di avocazione nel caso in cui, ai fini delle determinazioni, sia indispensabile lo svolgimento di indagini preliminari.

Il potere di ordinare l'adozione delle determinazioni non si applica quando:

- a) il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate ai sensi dell'art. 415-ter, comma 2, c.p.p. e la stessa non è stata rigettata;
- b) è stata già presentata l'istanza della persona sottoposta alle indagini o della offesa, con la quale, ai sensi dell'art. 415-ter, comma 4, c.p.p. si chiede al giudice per le indagini preliminari di valutare le ragioni del ritardo del pubblico ministero e, nel

caso in cui non siano giustificate, di ordinare allo stesso di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.

Appare congruo, allora, in ossequio al canone di leale collaborazione, prevedere che, se il PM ha chiesto al Gip il differimento ex art. 415-ter c.p.p. ne informi il PG, come anche del relativo esito della richiesta.

### 3) *Gli elenchi mensili*

Gli elenchi mensili delle notizie di reato per le quali sono scaduti i termini per le indagini preliminari, presso la Procura Generale di Bologna, vengono valutati dall'Avvocato Generale, che dopo averli esaminati li vista e può disporre l'archiviazione, ovvero valutare di chiedere informazioni di dettaglio in ordine ad alcuni o tutti i procedimenti segnalati, soprattutto allorquando non siano state esplicitate le ragioni del ritardo.

A seguito dei chiarimenti trasmessi, l'Avvocato Generale valuta ulteriormente se procedere ad avocazione per uno o più procedimenti per i quali risultano scaduti i termini e non vi sia stata definizione, ovvero se emettere l'ordine previsto dall'art. 415-ter comma 5, informando il PG e comunque previa interlocuzione preventiva con il Procuratore della Repubblica, sempre in ossequio al principio di leale collaborazione e nel rispetto delle esigenze di tempestività delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.

### 4) *Ipotesi particolari*

**A)** Le istanze ex art. 413 c.p.p. vengono trattate dall'Avvocato Generale, che all'esito della valutazione valuterà di attivare una interlocuzione preventiva con il Procuratore della Repubblica -in ossequio al principio di leale collaborazione e nel rispetto delle esigenze di tempestività delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale- chiedendo informazioni in ordine al procedimento segnalato, con particolare riguardo ai prevedibili tempi di definizione.

All'esito della relazione inviata dal Procuratore della Repubblica valuterà se archiviare l'istanza ovvero procedere ad avocazione oppure ad emettere l'ordine previsto dall'art. 415-ter comma 5, informando il PG.

In caso di avocazione, l'Avvocato Generale assegna il procedimento al Sostituto Procuratore generale a cui compete la trattazione secondo i criteri prefigurati dal presente documento organizzativo (individuandolo secondo l'ordine di abbinamento previsto per il visto delle sentenze emesse dai giudici di primo grado del distretto). Il magistrato designato adotterà le proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale - tenendo sempre conto dei criteri di priorità elaborati dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario - riferendo all'Avvocato Generale. Nel caso in cui il magistrato assegnatario non si attiene ai

principi e ai criteri definiti in via generale o integrativi di cui all'articolo 2 della circolare del Csm sulle Procure, ovvero insorge contrasto tra il magistrato assegnatario e l'Avvocato Generale, quest'ultimo, previa interlocuzione col Procuratore Generale e col magistrato interessato, può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione del procedimento assegnandolo ad altro magistrato (individuato in quello che segue il magistrato originariamente assegnatario nell'ordine di anzianità nel ruolo) o a sé stesso, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 circolare Procure.

**B)** L'esame delle comunicazioni delle udienze fissate dai G.I.P. dei Tribunali del distretto ai sensi degli artt. 409 comma 2 e 410 comma 3 c.p.p. e di quelle ex art. 421-bis c.p.p., è assegnato ai Sostituti Procuratori Generali, secondo l'ordine di abbinamento previsto per il visto delle sentenze emesse dai giudici di primo grado del distretto. Ove gli stessi ritengano di dover approfondire la situazione dei procedimenti per i quali esaminano le predette comunicazioni, attiveranno, sentito l'Avvocato Generale, una rapida interlocuzione preventiva con il Procuratore della Repubblica (all'occorrenza anche per le vie brevi direttamente con il sostituto titolare del fascicolo), chiedendo informazioni in ordine al procedimento in questione, con particolare riguardo alle eventuali indagini preliminari espletate e quelle ulteriormente esperibili, e solo all'esito della relazione o delle informazioni fornite dal Procuratore della Repubblica valuteranno se procedere o meno ad avocazione del procedimento, d'intesa con l'Avvocato Generale.

Nel caso si proceda ad avocazione, l'Avvocato Generale assegna il procedimento avvocato al Sostituto Procuratore generale a cui compete la trattazione secondo i criteri prefigurati dal presente documento organizzativo (individuandolo secondo l'ordine di abbinamento previsto per il visto delle sentenze emesse dai giudici di primo grado del distretto). Il magistrato designato adotterà le proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale - tenendo sempre conto dei criteri di priorità elaborati dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario – riferendo all'Avvocato Generale. Nel caso in cui il magistrato assegnatario non si attiene ai principi e ai criteri definiti in via generale o integrativi di cui all'articolo 2 della circolare del Csm sulle Procure, ovvero insorge contrasto tra il magistrato assegnatario e l'Avvocato Generale, quest'ultimo, previa interlocuzione col Procuratore Generale e col magistrato interessato, può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione del procedimento assegnandolo ad altro magistrato (individuato in quello che segue il magistrato originariamente assegnatario nell'ordine di anzianità nel ruolo) o a sé stesso, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 circolare Procure.

C) Solo eccezionalmente a seguito di avocazione si potrà disporre, con provvedimento motivato del Procuratore Generale, l'applicazione di un magistrato della Procura della Repubblica (in particolare, del magistrato già assegnatario del procedimento in primo grado) per la prosecuzione delle indagini, e ciò potrà avvenire, nei soli casi di complessità del procedimento, valutata anche in riferimento al numero delle parti, ai capi d'imputazione e alla materia trattata, tenuto conto delle specificità del territorio, e comunque previa intesa obbligatoria e vincolante del Procuratore della Repubblica.

In tali casi verrà comunque disposta la co-assegnazione con il magistrato della Procura Generale individuato secondo le previsioni di cui alle precedenti lettere A e B.

Per la fase dell'udienza preliminare e del dibattimento, il Procuratore Generale potrà, per giustificati motivi che tengano conto dei rispettivi carichi di lavoro, disporre che le funzioni di pubblico ministero siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

#### 5) *Le indagini a seguito di avocazione.*

A seguito di avocazioni, eventuali ulteriori attività investigative saranno curate dal magistrato assegnatario del procedimento (o dai magistrati assegnatari) della Procura Generale. Per le attività di assistenza si farà capo alla segreteria penale.

Non disponendo la Procura Generale di una sezione di polizia giudiziaria, ci si avvarrà dei servizi di polizia giudiziaria territoriale, ovvero, all'occorrenza, della sezione di polizia giudiziaria operante presso la Procura della Repubblica originariamente titolare del procedimento poi avvocato (art. 58, comma 1, seconda parte, cpp).

#### **IV.F) Modalità di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative alle iscrizioni delle notizie di reato riguardanti i reati che ledono gli interessi finanziari della UE.**

Nell'ambito dell'attività di vigilanza ex art. 6 d.lgs. n. 106/2006 rientra senz'altro quella di verifica dell'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato\_in seguito all'istituzione dell'European *Public Prosecutor's Office* (EPPO)

L'istituzione della Procura europea con il Regolamento (UE) 2017/1939 (Regolamento EPPO) e le relative disposizioni di adeguamento interno al medesimo, introdotte dal d. lgs. n. 9 del 2021, hanno infatti importato un'ulteriore integrazione attributiva per l'ufficio di procura generale. Cionondimeno, l'attività di verifica circa l'osservanza delle disposizioni inerenti alle iscrizioni delle notizie di reato concernenti fatti lesivi degli interessi finanziari dell'UE deve tenere conto della normativa disciplinante gli assetti strutturali ed ordinamentali di EPPO. I caposaldi in materia possono riassumersi nei seguenti termini.

- A) EPPO si connota per un'autonomia ordinamentale e funzionale piena – ex considerando 32 REG, sia nell'articolazione centrale sia in quella decentrata – potendo le autorità interne procedere ad integrazioni di sistema meramente organizzative. L'indicata autonomia sottrae l'azione di EPPO all'attività di sindacato dell'autorità giudiziaria nazionale (v. in termini, il paragrafo 1 dell'art. 25 del Reg. in virtù del quale nell'ambito di sua competenza EPPO opera in autonomia).
- B) L'art. 9 del decreto legislativo n. 9/21 sottrae espressamente i Procuratori europei delegati, oltre che al potere di direzione dei Procuratori della Repubblica, anche all'attività di vigilanza del Procuratore Generale presso la Corte di appello prevista dall'art. 6 del d. lgs. n. 106 del 2006.
- C) Indiscussa, dunque, l'indipendenza dei PED nella conduzione delle indagini di competenza, tuttavia, è complementare l'interazione dell'EPPO con le autorità nazionali, assunto quest'ultimo positivamente profilato da una serie di norme, quali, ad es., quelle sugli obblighi di tempestiva informazione e/o consultazione.
- D) In tale contesto il ruolo attribuito al Procuratore Generale dall'art. 6 del d. lgs. n. 106 del 2006 non può che esplicitarsi con riferimento all'atteggiarsi delle Procure nazionali rispetto agli adempimenti e, in generale, alle iniziative connesse alla gestione dei rapporti con EPPO.
- E) L'assetto ordinamentale unitario della procura europea e l'interazione dell'ordinamento interno con un organismo unico – novità assoluta per il nostro sistema giudiziario - autonomo titolare di indagini a competenza territoriale nazionale, enfatizzano istanze di omogeneità implicanti ricadute vuoi sui modelli organizzativi con i quali l'autorità nazionale fronteggerà le relazioni con la Procura europea, vuoi sui criteri che regoleranno in concreto le reciproche competenze. Ne

consegue che resta valorizzato il ruolo propositivo di buone prassi della Procura Generale, che dovrà operare quale sede di sintesi delle migliori soluzioni (art. 40 della Circolare Procure).

- F) Analogamente le funzioni di vigilanza dei Procuratori Generali presso ciascuna Corte di appello devono improntarsi a verificare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato che riguardino i reati PIF (quelli destinati a restare o quelli ritornati nella competenza interna ai sensi del regolamento), l'adozione di uniformi criteri di consultazione con i PED nei casi previsti dalla fonte regolamentare e la univocità dei criteri con i quali potranno venire sollevati eventuali conflitti di competenza.
- G) Il CSM ha previsto (vedasi la specifica delibera del 28 luglio 2021) un monitoraggio costante in ordine al numero ed alla tipologia dei procedimenti di competenza della Procura Europea, al fine di valutare la concreta incidenza che l'attuazione delle norme del regolamento UE produrrà sui moduli organizzativi delle Procure e sugli istituti ordinamentali interni, e prevedendo la contestuale comunicazione di tali dati anche alle Procure Generali.
- H) Più in generale, in questa sede progettuale, si prefigura un'attività di vigilanza promozionalmente orientata della Procura Generale volta a garantire, nel rispetto dei parametri di cui all'art. 6, la coerenza funzionale e la sinergia delle iniziative assunte da ciascun Procuratore della Repubblica con l'azione condotta dai Procuratori europei delegati nelle aree di riferimento territoriale.
- I. Criterio guida in materia, non può che essere il *"principio di leale cooperazione"* che, richiamato nel preambolo del regolamento UE istitutivo della Procura, è inserito tra i *"Principi fondamentali delle attività"* di cui all'art. 5, par. 6, per essere poi declinato in concreto all'interno di diverse disposizioni chiaramente ispirate al principio medesimo. Valgano per tutte, quella sulla comunicazione *"senza indebito ritardo"* da parte delle autorità nazionali all'EPPO di qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale l'organismo giudiziario europeo potrebbe esercitare la sua competenza (art. 24.1) e le, invero numerose, disposizioni che prevedono una consultazione delle autorità nazionali competenti da parte dell'EPPO, in particolare qualora si controverta in materia di competenza.
  - II. L'applicazione del su indicato principio, al quale l'ufficio si atterrà scrupolosamente, postula che si promuova una cultura della collaborazione suggerendo altresì l'opportunità che la Procura Generale attivi sui temi di interesse un'interlocuzione con le procure del distretto che coinvolga

eventualmente anche i Procuratori europei delegati presso di esse. In quest'ottica si potrà far luogo alla condivisione con questi ultimi di dati e notizie acquisiti, nell'esclusivo esercizio dell'attività di vigilanza e coordinamento, dai Procuratori della Repubblica del distretto.

- III. Si ritiene pertanto opportuno prevedere un monitoraggio con cadenza semestrale (con rilevazione dati al 30 giugno e 31 dicembre, da inviarsi entro il mese successivo), dei dati relativi ai procedimenti per i quali l'EPPO abbia comunicato la decisione di procedere ad autonoma iscrizione ovvero ad avocazione (con l'indicazione per ciascun procedimento, dei reati ipotizzati, del numero degli indagati e del PED di riferimento).

**Attività di vigilanza ex art. 6 D. Lgs. n. 106/2006, e connesse modalità di acquisizione dei dati previsti dai commi 1 e 1-bis.**

Il testo dell'art. 6 del d.lgs. n. 106/2006 prevede:

*1. Il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, oltre che dei doveri di cui all'articolo 5, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale.*

*1-bis. Il procuratore generale presso la Corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale*

Strettamente connesso è il portato normativo dell'art. 127 disp. att. c.p.p., che sarà esaminato a parte.

La vigilanza organizzativa del Procuratore Generale ex art. 6 involge, dunque, una pluralità di delicati ambiti (*iscrizione delle notizie di reato; controllo sull'omissione e sulla tempestività dell'iscrizione; criteri di priorità; proroga dei termini delle indagini preliminari; avocazione; rapporto tra procuratore generale e giudice nel controllo sulla tempestività delle determinazioni conclusive del P.M.*).

Escluso chiaramente che possa trattarsi di un potere di coordinamento investigativo del Procuratore generale, si può intendere il potere ex art. 6 come un potere di vigilanza di cui in concreto e nella prassi si è declinata una accezione positiva di ricognizione e di diffusione delle buone prassi, nonché di costante impulso e sollecitazione alla condivisione di comuni moduli organizzativi ed alla procedimentalizzazione della collaborazione fra uffici in alcuni settori strategici o in quelli che fisiologicamente esulano da competenze territoriali settoriali. Nell'esercizio delle proprie competenze di vigilanza sul corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale nei circondari del Distretto, il Procuratore generale presso la Corte d'appello ha dunque il potere-dovere di richiedere informazioni, di riferire al Procuratore generale della Corte di Cassazione sull'esito delle attività ex art. 6 svolte nel distretto, nonché un più generale potere-dovere di operare per favorire soluzioni condivise, attivandosi attraverso atti di impulso e di coordinamento volti a pervenire a tale positivo ed auspicabile risultato (vedasi Csm risposta a quesito del 20 aprile 2016; con riferimento alla

richiesta di atti di singoli procedimenti, la materia è stata affrontata nella recente risposta a quesito del 4 dicembre 2024).

Quindi la vigilanza del PG si esplica ordinariamente ed essenzialmente attraverso la richiesta e l'acquisizione di dati e informazioni.

Di seguito verranno dettagliati i punti ritenuti rilevanti.

**Una premessa metodologica:** sono note le condizioni di difficoltà in cui versano le procure della Repubblica, sia per la diffusa (più o meno generalizzata) carenza di personale, sia per la mancanza di adeguati strumenti tecnologici (di natura informatica e statistica) che possano supportare e facilitare l'attività di estrazione e comunicazione dei dati richiesti.

Di tali condizioni non si può non tenere conto, allo stato, per non ulteriormente imbrigliare gli uffici requirenti di primo grado su adempimenti dagli stessi percepiti quali eccessivamente burocratici, costringendoli a distogliere risorse dall'attività giudiziaria per ottemperare alle richieste della P.G.

Occorre dunque dare un senso all'attività di vigilanza, intesa più che altro come misura di attenzione e sostegno alle procure di primo grado, senza svuotarla di contenuto ma evitando al contempo di trasformarla in adempimenti meramente formali o di stile (quale potrebbe essere, ad esempio, anche l'invio periodico di elenchi di dati informi).

L'attività di vigilanza va intesa allora come azione che richiama l'attenzione dei procuratori in via preventiva su alcuni aspetti rilevanti della loro attività, proprio per prevenire eventuali degenerazioni patologiche.

Nell'ottica di trovare un possibile punto di equilibrio tra le diverse e spesso contrapposte esigenze, sentiti i Procuratori della Repubblica del distretto, e dopo ampio confronto anche con gli altri Procuratori Generali (riunione del 5 dicembre 2024), si è valutato di impostare l'attività di vigilanza riducendo al minimo le richieste periodiche di dati e relazioni, raccogliendo e concentrando, quando possibile, in una sola occasione annuale l'invio di relazione sui temi individuati, in concomitanza con l'invio della relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario (limitando le scadenze inferiori all'anno ai soli casi espressamente previsti dalla legge).

In parallelo, e al fine di mantenere un adeguato livello dialogico e di confronto costruttivo con i Procuratori si procederà ad organizzare riunioni periodiche (mediamente ogni 3-4 mesi), come pure ad attuare visite nei vari uffici requirenti del distretto, in modo da raccogliere gli spunti dei colleghi ed avere contezza diretta di eventuali problematiche o criticità particolari, ed offrire al contempo ogni forma di supporto possibile.

*Giòva evidenziare, prima di passare all'esposizione delle concrete modalità attuative dell'attività di vigilanza, che i relativi contenuti sono stati previamente sottoposti ai Procuratori della Repubblica del distretto dell'Emilia-Romagna, e discussi nella riunione generale del 18 dicembre 2024. Gli orientamenti emersi a seguito di quella riunione sono stati già anticipati alle Procure del distretto con nota n. 1178 del 12 febbraio 2025, e vengono ora trasfusi nel presente progetto organizzativo.*

*Nelle more dell'adozione del presente documento, è stato, altresì sottoscritto – ai sensi dell'art. 166-bis disp. att. c.p.p. – un protocollo d'intesa con le Procure del distretto in materia di impugnazioni (che si allega).*

**1) Osservanza delle disposizioni in materia di iscrizione nel registro delle notizie di reato.**

Il tema ha acquisito stringente attualità a seguito della riforma c.d. Cartabia (D. Lgs. n. 150/2022).

Trattasi di vigilanza da esercitarsi non sulla singola iscrizione quanto sul sistema nel suo insieme, attivando meccanismi idonei a monitorare correttezza e tempestività delle iscrizioni (vedasi orientamenti del PG Cass. del 19.1.2023).

Un primo strumento idoneo ad attuare la vigilanza appare la trasmissione degli elenchi ex art. 127 disp. att. cpp, per quanto dettato in vista dell'esercizio eventuale del potere di avocazione.

Nell'ottica di non appesantire le procure di primo grado, come sopra chiarito, non verrà chiesto l'invio periodico di dati relativi all'osservanza delle disposizioni in materia di iscrizione nel registro delle notizie di reato, ma i Procuratori riferiranno annualmente entro il 15 settembre (con rilevazione dati al 30 giugno) in ordine al presente tema, evidenziando se nel decorso anno vi siano state problematiche particolari o criticità, e come sono state affrontate.

Il Procuratore Generale si riserva, all'occorrenza, di richiedere al Procuratore della Repubblica approfondimenti o informazioni più dettagliate, come pure la visione diretta di singoli procedimenti, anche a seguito di eventuali segnalazioni o informazioni ricevute da altre fonti (si richiama, quanto alla portata e ampiezza della richiesta di singoli atti, la recente risposta a quesito del Csm del 4 dicembre 2024).

**2) Vigilanza sulle iscrizioni a mod. 45.**

Un discorso a parte merita la vigilanza sui procedimenti a mod. 45, che in questo caso può investire vari aspetti che involgono sia la correttezza dell'iscrizione e la tempestività dell'auto archiviazione, sia l'eventuale passaggio a mod. 21 o 44.

Gli aspetti più rilevanti da monitorare appaiono pertanto i seguenti:

- a) tempi di definizione e pendenza di affari iscritti a modello 45;
- b) rapporto percentuale tra le iscrizioni operate dai diversi uffici di procura del distretto nel registro modello 21 e quelle effettuate a modello 45, oltre che del rapporto percentuale tra numero annuale delle iscrizioni a modello 45 e numero annuale dei passaggi ai modelli 21 o 44.

Anche in questo caso si ritiene che possa essere sufficiente, al fine di attuare un monitoraggio minimo, di richiedere ai Procuratori della Repubblica una relazione annuale (dati rilevati al 30 giugno, da inviarsi entro il 15 settembre) in ordine alle voci di cui alle precedenti lettere a-b, che dia specifico conto, in particolare, delle tipologie di affari iscritti a mod. 45, dei relativi tempi di definizione, di eventuali criticità, riferendo su eventuali procedimenti con pendenza ultra-biennale o superiore.

Il Procuratore Generale si riserva, all'occorrenza, di richiedere al Procuratore della Repubblica approfondimenti o informazioni più dettagliate, come pure la visione diretta di singoli procedimenti, anche a seguito di eventuali segnalazioni o informazioni ricevute da altre fonti (si richiama, quanto alla portata e ampiezza della richiesta di singoli atti, la recente risposta a quesito del Csm del 4 dicembre 2024).

### **3) Rapporti con la stampa e comunicazioni istituzionali su procedimenti penali.**

Sul punto vi sono precedenti linee guida di questo Ufficio dell'11 aprile 2022 (con cui si richiedeva una relazione semestrale sull'attuazione delle regole impartite con OO.SS.) e 30 settembre 2022 (con cui si avviava il monitoraggio secondo la scheda a tale scopo diffusa).

Ne è seguita la trasmissione semestrale dei soli dati (per la verità non sempre tempestiva da parte di tutti gli uffici requirenti), senza una adeguata illustrazione.

Nell'invitare gli uffici requirenti di primo grado al rispetto della relazione semestrale, appare opportuno ricordare, come peraltro ribadito dagli orientamenti in materia del PG Cassazione dell'8 aprile 2022 (che provano a delineare gli ambiti della funzione di vigilanza ex art. 6), che l'attività in questione rientra nella sfera di discrezionalità del Procuratore della Repubblica, con la conseguenza che non vi è alcuna forma di "sindacato" da parte del PG distrettuale; è però altrettanto ovvio, evidenzia il PG Cass. (e non dovrebbe neanche essere necessario sottolinearlo), che al PG distrettuale è dovuta l'informazione sulle vicende più

rilevanti, indipendentemente dalla comunicazione pubblica, nel quadro dei rapporti di leale collaborazione.

In tale contesto, fermo quindi il dovere di tempestiva informazione da parte dei Procuratori della Repubblica dei casi di particolare rilevanza, si ritiene di confermare la previsione di una sintetica relazione semestrale in ordine alle attività svolte (con rilevazione dati al 30 giugno e 31 dicembre, da inviarsi entro il mese successivo), in cui si forniscono i dati relativi al semestre (si allega il nuovo format di rilevazione, che semplifica il precedente, riducendo le voci rilevanti) accompagnati da una ragionata illustrazione, specialmente in ordine alle vicende più rilevanti (che hanno consigliato, ad esempio, la celebrazione della conferenza stampa o l'emissione di un comunicato stampa direttamente da parte del Procuratore della Repubblica) nonché sulle eventuali criticità riscontrate, anche nei rapporti con la polizia giudiziaria, precisando se dalla diffusione di notizie siano derivati in qualche modo lesioni o danni agli interessati e/o a terzi.

#### 4) Comunicazioni previste dall'art. 118-bis disp. att. c.p.p.

L'art. 118-bis così prevede:

*Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2 lettera a) del codice, nonché per i delitti di cui agli articoli 452 bis, 452 quater, 452 sexies e 452 octies del codice penale, ne dà notizia al procuratore generale presso la corte di appello nonché all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti. Se rileva trattarsi di indagini collegate, il procuratore generale ne dà segnalazione ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica del distretto interessati al coordinamento. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452 bis, 452 quater, 452 sexies e 452 octies del codice penale e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ne dà altresì notizia al Procuratore nazionale antimafia.*

*2. Quando, di loro iniziativa o a seguito della segnalazione prevista dal comma 1, più uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate, i procuratori della Repubblica ne danno notizia al procuratore generale del rispettivo distretto.*

*3. Quando il coordinamento, di cui ai commi precedenti, non è stato promosso o non risulta effettivo, il procuratore generale presso la Corte di appello può riunire i procuratori della Repubblica che procedono a indagini collegate. Se i procuratori della Repubblica appartengono a distretti diversi, la riunione è promossa dai procuratori generali presso le corti di appello interessate, di intesa tra loro.*

Per quanto la norma sembri caduta in una situazione di desuetudine applicativa, trattasi di previsione finalizzata all'esercizio dei poteri di coordinamento che la legge affida al PG in materia di indagini preliminari. (al punto che capita, talvolta, che il Procuratore Generale apprenda

comunque dell'esistenza e/o dell'esito di indagini complesse dalla stampa o dalla comunicazione di doppie intercettazioni inviate dalla DNAA).

Tra le soluzioni possibili si è privilegiata quella che, evitando l'invio periodico di dati massivi, preveda solo la segnalazione al Procuratore Generale di quei fatti relativi ai procedimenti aventi ad oggetto taluno dei delitti previsti dalla disposizione dell'art. 118-bis, ove si tratti di fatti particolarmente rilevanti e/o delicati, nei quali via sia un collegamento, attuale o potenziale, con altri uffici giudiziari (individuazione quindi rimessa al Procuratore della Repubblica, essendo impensabile nella realtà la comunicazione di **tutti** i procedimenti per i reati individuati dalla norma). Va rimarcato, in ogni caso che, al di là della mera comunicazione formale, ciò che rileva, in un contesto di rapporti di leale collaborazione, è la notizia, anche informale e per le vie brevi, da parte del Procuratore della Repubblica al PG, in modo che il vertice requirente distrettuale sia informato dei fatti e delle investigazioni di rilievo che sono in corso di trattazione.

#### 5) Comunicazioni ex art. 127 disp. att. c.p.p.

La materia delle comunicazioni ex art. 127 disp. att. c.p.p. ha subito plurime recenti modifiche normative, che hanno reso non agevole la rilevazione del dato per assenza di un adeguato ed efficace strumento tecnico.

A seguito degli orientamenti in materia del PG Cass. (da ultimo la nota n. 4118 del 25 giugno 2024) risulta ulteriormente perimetrata l'area dei procedimenti da includere negli elenchi mensili ex art. 127 disp. att. c.p.p., in particolare vanno comunicati i soli procedimenti relativi ai reati c.d. prioritari, escludendo innanzi tutto i procedimenti iscritti a carico di ignoti (mod. 44) e quelli concernenti fatti non costituenti reato (mod. 45); non vanno inoltre inclusi in detti elenchi (salvo diverso avviso da parte di ciascun Procuratore per la particolarità del caso e la rilevanza del bene giuridico offeso) i seguenti procedimenti:

*A) Procedimenti non prioritari (procedimenti che non rientrano nelle priorità stabilite dall'art. 132-bis disp. att. c.p.p., nonché in quelle ulteriori eventualmente indicate nei progetti organizzativi di ciascun ufficio requirente).*

*B) Procedimenti "prioritari" in cui verificano le seguenti condizioni:*

*B.1) Procedimenti per i quali è completata l'attività del Pubblico Ministero ma residuano adempimenti di segreteria o si è in attesa di decisioni del giudice*

*B.2) Procedimenti per i quali la stasi del fascicolo, pur determinatasi all'interno dell'Ufficio di Procura, derivi non già dalla inattività del Pubblico Ministero, ma dalla necessità di attendere l'esito dell'attività della Polizia Giudiziaria o dei consulenti tecnici ovvero l'espletamento di atti di cooperazione giudiziaria.*

*B.3) Procedimenti per i quali, pur risultando teoricamente esperibile l'avocazione per uno dei reati o dei soggetti iscritti, risultano - in conseguenza dell'evoluzione progressiva dei risultati delle investigazioni - iscrizioni successive di altri reati ovvero di altri soggetti, per i quali i relativi termini non siano ancora scaduti.*

*B.4) Procedimenti per i quali la comunicazione al Procuratore Generale prevista dalla già menzionata disposizione sia già stata effettuata secondo le previsioni di legge.*

*In tale caso, si ritiene comunque opportuno che, perdurando il superamento dei termini di legge, la comunicazione sia rinnovata alla scadenza del terzo mese dalla prima comunicazione e nuovamente ogni trimestre successivo.*

Quanto alla metodologia da utilizzare, è consigliabile (con tutti i limiti e le difficoltà del caso) utilizzare, per l'estrazione e la trasmissione degli elenchi, le apposite funzionalità informatiche e telematiche sviluppate dalla DGSIA.

È un sistema (allo stato ancora farraginoso) che si regge: sull'inserimento manuale da parte della Segreteria del PM dei dati necessari (sia eventi che determinano lo spostamento del termine di scadenza massimo delle indagini, sia il c.d. termine di riflessione, sia avviso ex articolo 415 bis cpp) nella maschera "Eventi art 127 DISP ATT" di Rege WEB; sulla estrazione informatica degli elenchi tramite Consolle da parte del Sostituto Procuratore per il controllo del proprio ruolo, sulla trasmissione degli elenchi estratti alla propria segreteria per la trasmissione mensile da parte della stessa al Procuratore Generale; sulla disponibilità automatica di tali elenchi sulla Consolle dei magistrati della Procura Generale con la possibilità di accedere in via rapida e diretta ai dati di registro di ciascun procedimento comunicato.

Per garantire la migliore applicazione di tale metodica, la Procura Generale di Bologna ha organizzato un corso di formazione in presenza per il personale designato dalle Procure della Repubblica del Distretto che si è tenuto il 6 giugno 2024, cui hanno partecipato 14 unità di personale, ed è stato incentrato tanto sulle comunicazioni di cui al novellato comma 1° dell'articolo 127 delle disposizioni di attuazione del cpp, quanto su quelle di cui al comma 1-bis del medesimo articolo relativo al termine di cui all'articolo 362 bis cpp, e dell'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 106/2006 in relazione ai reati da c.d. codice rosso.

Allo stato qualche Procura sta utilizzando la modalità di trasmissione degli elenchi tramite Consolle, ma non accompagnata da nota esplicativa in ordine alle ragioni del ritardo o alla eventuale ricorrenza di "inerzia giustificata". Altri comunicano, in modalità cartacea, che non vi sono procedimenti da segnalare. Altri ancora non comunicano nulla, per cui non è dato sapere se non vi sono procedimenti scaduti comunicabili o meno.

La soluzione più adeguata e coerente appare la seguente:

- **A)** Comunicazione mensile (preferibilmente da trasmettere tramite Consolle) da parte delle Procure contenente i procedimenti scaduti e non definiti.
- La Procura per i minorenni, non potendo utilizzare allo stato la trasmissione tramite Consolle in quanto che non ha in dotazione SICP, raccoglierà i dati con le più opportune modalità riversandoli su foglio elettronico che verrà inviato mensilmente a questo Ufficio.
- **B)** L'assenza di procedimenti comunicabili impone comunque una formale segnalazione di contenuto negativo (da inviarsi, allo stato, tramite Protocollo, non essendo possibile attraverso Consolle).
- **C)** Ove per un procedimento già incluso una prima volta negli elenchi ex art. 127, perduri il superamento dei termini di legge, la comunicazione verrà ripetuta dopo tre mesi, e successivamente ogni trimestre, accompagnata da nota esplicativa (unitaria -cioè, relativa a tutti i magistrati dell'ufficio- nel caso di trasmissione degli elenchi tramite Consolle), nella quale si dia contezza delle ragioni del ritardo, precisando altresì se la documentazione delle indagini preliminari sia stata depositata ai sensi dell'art. 415-ter comma 1 c.p.p.

**6) Monitoraggio pendenze (mod. 21, 21-bis, 44).**

A fronte della estrema perimetrazione dei procedimenti da segnalare ex art. 127 disp. att. c.p.p. (e quindi astrattamente "avocabili), si pone il problema di prevedere un eventuale monitoraggio periodico dei procedimenti pendenti in primo grado (all'evidenza, quelli non soggetti a comunicazione ex art. 127).

Il tema assume rilevanza, talvolta, in ragione non solo e non tanto del ritardo nella definizione dei procedimenti iscritti, quanto della mancata periodica bonifica dei registri (con correlativa ricognizione manuale per verificare lo stato delle pendenze reali).

Anche in questo, tra le varie soluzioni possibili, si ritiene di privilegiare quella di una segnalazione periodica, con cadenza annuale (dati rilevati al 30 giugno, da inviarsi entro il 15 settembre) in cui vengono riepilogate, previa ricognizione, le **pendenze ultra-triennali** nei vari registri, dandosi conto di eventuali criticità o ragioni particolari che abbiano impedito o rallentato la rapida definizione.

#### 7) Rilevazione dati da codice rosso.

Per quanto riguarda le rilevazioni dei dati previste dalle leggi nn. 122/2023 e 168/2023 si richiama il contenuto della nota n. 3624 del 30 maggio 2024, con cui sono state già impartite linee guida alle procure del distretto, in particolare:

**A)** Con riferimento alle previsioni della legge n. 122/23, i Procuratori trasmetteranno trimestralmente una relazione accompagnata da un prospetto, relativo al precedente trimestre, contenente:

- 1) il numero dei procedimenti penali iscritti per i delitti indicati dall'art. 362, comma 1-ter, c.p.p.;
- 2) il numero dei procedimenti penali in cui siano state eseguite audizioni nel termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato direttamente dal Pubblico Ministero o dalla polizia giudiziaria delegata;
- 3) il numero dei procedimenti penali nei quali sia stato disposto di non procedere all'audizione della persona offesa;
- 4) il numero dei procedimenti penali nei quali non sia stato eventualmente rispettato il termine di tre giorni, con indicazione delle ragioni del mancato rispetto del termine.

**B)** Con riferimento alle previsioni della legge n. 168/23, i Procuratori trasmetteranno trimestralmente una relazione accompagnata da un prospetto, relativo al precedente trimestre, contenente:

- 1) il numero dei procedimenti penali iscritti per i delitti indicati dall'art. 362-bis c.p.p.;
- 2) il numero di tali procedimenti in cui sia stata formulata richiesta di misura cautelare (specificandone la tipologia) nel termine di trenta giorni dall'iscrizione della notizia di reato;
- 3) il numero di procedimenti nei quali non sia stata formulata richiesta di misura cautelare entro il detto termine, con la precisazione se sia stata tempestivamente valutata – e con quali modalità – la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari.

La rilevazione avverrà alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, utilizzando il *format* predisposto da questo Ufficio.

---

## V. ULTERIORI DISPOSIZIONI

---

### V.A) Sicurezza all'interno degli uffici giudiziari

#### 1) Sicurezza interna degli edifici giudiziari

Con riferimento alla materia della sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, è stato emesso il decreto n. 248/2024 del 30 settembre 2024, che si riporta qui di seguito confermandolo integralmente.

##### *Il Procuratore Generale*

- *rilevato che risultano tuttora applicate le indicazioni fornite dalla Procura Generale con nota prot. 13 del 2 gennaio 1995, in materia di "Sicurezza interna delle strutture in cui si svolge attività giudiziaria. Delega ai referenti", con riferimento alla circolare ministeriale n.4 del 28 marzo 1994;*
- *viste le disposizioni diramate dal Ministero della Giustizia in esito al D.P.R. 18 agosto 2015, n.133, con riferimento alla individuazione delle competenze dei Procuratori Generali in materia di sicurezza delle sedi giudiziarie;*
- *ritenuto opportuno individuare, presso gli Uffici giudiziari del Distretto, Referenti che -grazie alla specifica conoscenza della rispettiva sede- possano coadiuvare il Procuratore Generale nell'espletamento delle competenze assegnate in materia di sicurezza, con contestuale delega all'adozione di provvedimenti urgenti in materia di sicurezza all'interno degli edifici giudiziari per far fronte ad eventuali improvvise situazioni di emergenza, anche con riferimento alle previsioni di cui all'art. 2 del D.M. 28 ottobre 1993 adottato di concerto dai Ministri della Giustizia e dell'Interno (secondo cui "compete al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria. Salvo che nei casi di assoluta urgenza, i provvedimenti sono adottati sentiti il prefetto e i capi degli uffici interessati") nonché della circolare n. 4 del 28 marzo 1994 diramata al Ministero della Giustizia, la quale, ad eccezione della parte relativa alle Commissioni di manutenzione, deve ritenersi tuttora vigente atteso che la sua applicazione non appare incompatibile con la recente disciplina adottata in materia di spese di funzionamento degli uffici giudiziari, e in particolare con le disposizioni dettate dal Dpr n. 133/2015 che ha istituito le Conferenze permanenti. Ed invero, fra le questioni affrontate dalla richiamata circolare del Ministro della Giustizia vi è quella relativa alla necessità di adottare provvedimenti immediati per far fronte a improvvise situazioni di emergenza che mettono a rischio l'incolumità delle persone all'interno degli edifici giudiziari, e si specifica, a tal proposito, quanto segue: "si raccomanda che i Procuratori Generali abbiano riguardo al verificarsi di possibili situazioni di urgenza costituendo, per ovviarvi, un referente che assuma l'iniziativa e la responsabilità di scelte impellenti ed immediate. A tale delegato dovrà essere demandato il potere di adottare scelte operative immediatamente cogenti nell'ambito delle competenze fatte palesi dal D.M. (ad es. blocco all'accesso ad ambienti dell'edificio, controllo personale del pubblico, ecc.) senza sovrapposizione a quelle ordinarie dell'autorità di pubblica sicurezza. A più forte ragione la delega di competenze al referente si rende indispensabile per gli uffici giudiziari situati fuori dalla sede del distretto a causa della distanza, spesso notevole, di quelli dall'Ufficio del Procuratore generale".*
- *ritenuto pertanto necessario rinnovare ed aggiornare le indicazioni fornite con la nota sopra citata e procedere con la delega di cui sopra;*

*dispone*

- *che presso ogni circondario il Referente del Procuratore Generale nonché delegato in materia di sicurezza della sede giudiziaria sia il Procuratore della Repubblica, qualora la sede degli Uffici giudiziari sia unica;*
- *qualora gli Uffici giudiziari siano dislocati in sedi diverse, Referenti saranno il Procuratore della Repubblica ed il Presidente del Tribunale ciascuno per le rispettive sedi e il Presidente del Tribunale sarà Referente anche per gli Uffici N.E.P. e per gli Uffici del Giudice di Pace, anche se dislocati in sedi diverse da quelle del Tribunale e purché non si trovino nella medesima sede della Procura, nel qual caso referente sarà il Procuratore della Repubblica;*
- *per quanto riguarda il circondario di Bologna:*
  - o *il Procuratore Generale si occupa direttamente di Palazzo Baciocchi, sede di Corte d'Appello, Ordine degli Avvocati e Procura Generale;*
  - o *il Procuratore della Repubblica sarà Referente per la sede della Procura Ordinaria e della Procura Europea;*
  - o *il Presidente del Tribunale Ordinario sarà Referente per il Tribunale Ordinario, il Tribunale di Sorveglianza, l'Ufficio N.E.P., l'Ufficio del Giudice di Pace;*
  - o *il Procuratore della Repubblica per i minorenni sarà Referente per la sede degli uffici giudiziari minorili;*

*dispone altresì*

*che ciascun Referente, previa interlocuzione con i Dirigenti giudiziari degli altri Uffici allocati nella medesima sede, informi il Procuratore Generale delle iniziative assunte in tale ambito, segnali le eventuali criticità e presenti le relative proposte, tenendo anche conto delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 1, del Decreto n. 201 adottato il 18 novembre 2014, di concerto, dai Ministri della Giustizia, del Lavoro, della Salute e della Pubblica amministrazione, "Regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro" (Le misure strutturali e organizzative per garantire il fine istituzionale dell'ordine e della sicurezza nell'ambito dell'attività giudiziaria e penitenziaria sono applicate con modalità in ogni caso compatibili con la normativa di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro).*

*Per agevolare l'attuazione del presente decreto verrà avviato specifico monitoraggio nel Distretto, i cui esiti saranno comunicati al Gabinetto del Ministero della Giustizia.*

## **2) Partecipazione alle conferenze permanenti**

Il Procuratore Generale parteciperà direttamente alla conferenza permanente presso la Corte d'Appello di Bologna, mentre per quanto riguarda le conferenze permanenti presso i vari circondari del distretto interverrà personalmente (salvo delega all'Avvocato Generale o ad altro magistrato) quando verranno esaminate e trattate materie inerenti alla sicurezza interna degli edifici in cui viene svolta l'attività giudiziaria.

\*\*\*\*\*

Si rinvia, per quanto non espressamente previsto e disciplinato, alla Circolare Procure e alle disposizioni specifiche ivi contenute (segnatamente, ad esempio, parte XII *Disposizioni sul benessere organizzativo e tutela della genitorialità*).

Il presente Progetto Organizzativo entra in vigore immediatamente, abrogando al contempo ogni precedente disposizione relativa ad attività, funzioni e profili oggetto di specifica disciplina nel corpo del presente atto.

Con separata nota si provvederà alla comunicazione ai magistrati e al personale dell'Ufficio, nonché alla trasmissione al Consiglio Giudiziario di Bologna ed al Consiglio Superiore della Magistratura, per le valutazioni di competenza.

Si dispone, altresì, la comunicazione, per opportuna conoscenza, al Presidente della Corte d'Appello di Bologna, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, e al Presidente dell'URCOFER (Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna).

**Ciro CASCONI**  
**Avvocato Generale**



CASCONI CIRO  
2025.03.20 08:27:06  
CN=CASCONI CIRO  
C=IT  
O=MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
2.5.4.37=CFIT-80184430587  
RSA/2048 bits

**Paolo FORTUNA**  
**Procuratore Generale**



PAOLO FORTUNA  
2025.03.20 09:19:47  
CN=PAOLO FORTUNA  
C=IT  
O=MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
2.5.4.37=CFIT-80184430587  
RSA/2048 bits

### ***Allegati:***

- *Verbale assemblea d'ufficio del 9 dicembre 2024*
- *Verbale assemblea d'ufficio del 26 febbraio 2025*
- *Protocollo di intesa in materia di impugnazioni*
- *Programmi delle attività annuali ex art. 4 D. Lgs. n. 240/2006 dell'ultimo quadriennio*

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA**  
*Seduta del 18 febbraio 2026 – ore 10:00*

*Approvato*



**ORDINE DEL GIORNO**

**SPECIALE**

**Sezione A**

*Ai sensi dell'art. 70, 4° comma del Regolamento Interno*

4) - **306/OP/2025** -

Il Consiglio

delibera

10

---

**56**

di prendere atto dei criteri di organizzazione della Procura Generale presso la Corte di Appello di Bologna (adottati con decreto n. 84 in data 20.3.2025 - Progetto Organizzativo relativo al quadriennio 2026/2029), con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario in data 11.9.2025.

**(relatore Consigliere ABENAVOLI)**